SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 196

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 22 agosto 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 2 agosto 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Teloni Judith Del Valle di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo . . . . Pag. 6

Ministero della salute

DECRETO 5 luglio 2002.

Deroga al valore limite del parametro «trasparenza» regione Sardegna - Spiaggia del Poetto . . . . Pag. 6

DECRETO 5 luglio 2002.

Deroga al valore limite del parametro «pH» regione Piemonte - lago Sirio e lago Grande di Avigliana . . . . Pag. 7

DECRETO 6 agosto 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano . . . . Pag. 7

DECRETO 6 agosto 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tossefluid» Pag. 8

DECRETO 6 agosto 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Frubiosina P». Pag. 8

DECRETO 6 agosto 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano . . . . Pag. 8

DECRETO 6 agosto 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vascoman» Pag. 9

DECRETO 6 agosto 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano . . . . . . Pag. 10

DECRETO 8 agosto 2002.

Deroga al valore limite del parametro «trasparenza» regione Umbria - Lago Trasimeno . . . . Pag. 10

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 28 giugno 2002.

Incremento del limite di spesa stabilito dagli articoli 1 e 5 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, per l'accesso e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche fino al 30 giugno 2002. (Decreto n. 31273) . . . . Pag. 10

DECRETO 4 luglio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Belvedere», in Grosseto. . . . . Pag. 12

DECRETO 4 luglio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «La Tirrenia», in Castiglione della Pescaia . . . . Pag. 12

DECRETO 17 luglio 2002.

Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Matera. Pag. 12

DECRETO 17 luglio 2002.

Nomina del liquidatore della «Soc. coop. Nord Transport», in Olbia . . . . Pag. 14

DECRETO 17 luglio 2002.

Nomina dei componenti della speciale commissione della categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno al comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Matera Pag. 14

DECRETO 17 luglio 2002.

Nomina dei componenti della speciale commissione della categoria degli esercenti attività commerciali in seno al comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Matera . . Pag. 15

DECRETO 17 luglio 2002.

Nomina dei componenti della speciale commissione della categoria degli artigiani in seno al comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Matera . . . . Pag. 16

DECRETO 19 luglio 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Ice Industrie Costruzioni Elettriche, unità di Torre Annunziata. (Decreto n. 31295) . . . . . Pag. 16

DECRETO 19 luglio 2002.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. IN.VA.TEX, unità di Villacidro. (Decreto n. 31296) . . . . Pag. 17

DECRETO 19 luglio 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, dell'Istituto vigilanza urbana campestre e scorta valori, unità di Manfredonia. (Decreto n. 31297) . . . Pag. 17

DECRETO 19 luglio 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Agenzia Viaggi Gemini, unità di agenzia BTC Roma, agenzia di Roma - via dell'Arte, agenzia Milano, agenzia Napoli, agenzia Palermo, agenzia Torino, agenzia Vimercate, Bari, Bologna, direzione amministrativa, Firenze, Genova e Pomezia. (Decreto n. 31298) . . . . Pag. 18

DECRETO 19 luglio 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Contitech Ages, unità di Santena. (Decreto n. 31299) . . . . Pag. 19

DECRETO 19 luglio 2002.

Accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale, legge n. 416/1981, della S.p.a. L'Unione sarda, unità di Cagliari. (Decreto n. 31300) . . . . Pag. 19

DECRETO 19 luglio 2002.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Consorzio investimenti produttivi, unità di Carrara. (Decreto n. 31301) . . . . Pag. 20

DECRETO 19 luglio 2002.

Annullamento limitato del decreto di approvazione per riorganizzazione aziendale legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Europoligrafico, unità di Verderio. (Decreto n. 31302) . . . . Pag. 20

DECRETO 19 luglio 2002.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Legnano Tinti, unità di Solbiate Arno. (Decreto n. 31303) . . . . Pag. 21

DECRETO 19 luglio 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. ISF, unità di Roma Tiburtino. (Decreto n. 31304) . . . . Pag. 21

DECRETO 22 luglio 2002.

Nomina di un componente supplente della commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia di Napoli . . . . Pag. 22

DECRETO 23 luglio 2002.

Nomina di un componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione di Bari in rappresentanza della Unione italiana del lavoro (U.I.L.) . . . . Pag. 22

DECRETO 29 luglio 2002.

Scioglimento di due società cooperative . . . . Pag. 23

DECRETO 30 luglio 2002.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Isernia . . . . Pag. 23

DECRETO 5 agosto 2002.

Scioglimento della società cooperativa mista a r.l. «CO.AR.PO», in Pontoglio . . . . Pag. 23

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 17 luglio 2002.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Cisterna d'Asti» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione . . . . Pag. 24

DECRETO 5 agosto 2002.

Modalità di applicazione relative ai pagamenti aggiuntivi per i premi ai produttori di carni ovine . . . . Pag. 27

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 24 luglio 2002.

Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti 18 aprile 1977, recante «Caratteristiche costruttive degli autobus», per quanto riguarda alcune definizioni e procedure di calcolo relative alle masse e dimensioni dei veicoli delle categorie M_2 ed M_3, in armonia con le disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997, di attuazione della direttiva 97/27/CE . . . . Pag. 31

Ministero delle attività produttive

DECRETO 26 giugno 2002.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Piccola società cooperativa Agriservice - Coop. a r.l.», in Francavilla Fontana, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 31

DECRETO 28 giugno 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Parco verde», in Striano, e nomina dei commissari liquidatori. Pag. 32

DECRETO 26 luglio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Coop. Edil. a r.l. Regione Campania Boscotrecase n. 119», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 32

DECRETO 26 luglio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Il Cedro - Società cooperativa a responsabilità limitata», in S. Giuseppe Vesuviano, e nomina del commissario liquidatore . . . Pag. 33

DECRETO 26 luglio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Orchidea Sip - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Foggia, e nomina del commissario liquidatore. . . . . Pag. 33

DECRETO 26 luglio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Armony», in Foggia, e nomina del commissario liquidatore . . . . . Pag. 34

DECRETO 26 luglio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di servizi «Tre Rose a r.l.», in Calitri, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 34

DECRETO 26 luglio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Archimede a r.l.», in Margherita di Savoia, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 35

DECRETO 26 luglio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «La Dimora - S.c.r.l.», in La Spezia, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 35

DECRETO 26 luglio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Suolo & Ambiente - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Reggio Emilia, e nomina del commissario liquidatore Pag. 36

DECRETO 31 luglio 2002.

Revoca dell'autorizzazione alla certificazione CE, rilasciata all'Organismo I & S, Ingegneria e sicurezza S.r.l., in Bolzano. Pag. 36

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 6 giugno 2002.

Autorizzazione all'attività svolta in Italia dalla filiazione del Dartmouth College, in Siena, e relativa esenzione fiscale. Pag. 38

DECRETO 6 giugno 2002.

Autoriazzazione all'attività svolta in Italia dalla filiazione della Arcadia University, in Perugia, e relativa esenzione fiscale. . . . . Pag. 38

DECRETO 6 agosto 2002.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni della ricerca, per un impegno di spesa pari a € 1.819.549,96 . . . . Pag. 39

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 31 luglio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Treviso. Pag. 40

PROVVEDIMENTO 31 luglio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Padova 1 . . . . Pag. 41

Autorità per l'energia elettrica e il gas

DELIBERAZIONE 1° agosto 2002.

Riconoscimento di diritti di accesso a titolo prioritario alla capacità di trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con l'estero, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a seguito della realizzazione di nuove infrastrutture di rete. (Deliberazione n. 151/02). Pag. 41

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 21 agosto 2002 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 46

Ministero della salute:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dolaut» . . . . Pag. 47

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nimesulide» . . . . Pag. 47

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bioclaril». Pag. 47

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ugurol». Pag. 47

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tensadiur» . . . . Pag. 48

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aerflu». Pag. 48

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carin». Pag. 48

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dobutrex» . . . . Pag. 48

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lescol». Pag. 48

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zitromax» . . . . Pag. 49

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trosyd». Pag. 49

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bicoxan» . . . . Pag. 50

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfadimetossina 200 Premix» . . . . Pag. 50

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ovilis Toxovax» . . . . Pag. 50

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rimadyl» . . . . Pag. 50

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Afimastite "A"» . . . . Pag. 51

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario. Pag. 51

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Colimicin» . . . . Pag. 52

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Porsilis RA-T» . . . . Pag. 53

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Stellamune uno» Pag. 53

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis ND broiler» . . . . Pag. 53

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Imuresp Rap» . . . . Pag. 53

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bio Marek CR/75» . . . . Pag. 54

Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa edilizia a responsabilità limitata «Il Castagno», in Brescia .... Pag. 54

Ministero delle attività produttive:

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE delle attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE. Pag. 54

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «SOFIT - Società fiduciaria italiana S.r.l.», in Montecchio Maggiore .... Pag. 54

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di organismi .... Pag. 54

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: Proroga del termine di presentazione delle domande di finanziamento per il bando «Diffusione di frigoriferi e frigo-congelatori ad alta efficienza energetica, classe "energy+"». Pag. 55

Ministero delle politiche agricole e forestali:

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di produzione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata «Trento» .... Pag. 55

Domanda di registrazione della denominazione «Borrego do Nordeste Alentejano» ai sensi dell'art. 5 del reg. (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari........................ Pag. 57

Domanda di registrazione della denominazione «Carne dos Açores» ai sensi dell'art. 5 del reg. (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari .... Pag. 57

Domanda di registrazione della denominazione «Farinheira de Estremoz e Borba» ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari................. Pag. 57

Domanda di registrazione della denominazione «Carne de Porco Alentejana» ai sensi dell'art. 5 del reg. (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari .... Pag. 57

Regione autonoma della Sardegna: Autorizzazione alla ditta «Sarbe S.r.l.» all'imbottigliamento e al commercio dell'acqua minerale naturale «Fonte Eleonora», in loc. Tamara - Macomer .... Pag. 57

Giunta regionale della Campania: Autorizzazione alla società «Stabia D.I. Mare S.r.l.», in Castellamare di Stabia, alla produzione e vendita in PET dell'acqua minerale «Acetosella»............................. Pag. 58

Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Roma: Marchi di identificazione dei metalli preziosi. Pag. 58

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

Ministero delle attività produttive

DECRETO 15 luglio 2002.

Graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni per l'imprenditoria femminile di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, quarto bando, approvate dalla regione Campania.

02A09548

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 agosto 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Teloni Judith Del Valle di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Moditiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Teloni Judith Del Valle, nata a Totoras (Argentina) il 15 settembre 1973, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale argentino di psicologo di cui è in possesso dal 26 dicembre 2001, come attestato dal certificato di iscrizione al «Colegio de Psicologos» de la Provincia de Santa Fe, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Considerato che la richiedente ha conseguito presso l'«Universidad Nacional de Rosario» (Argentina) nel settembre 1998 il titolo accademico di psicologa;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 1° luglio 2002;

Sentito il parere scritto del rappresentante del consiglio nazionale di categoria datato 24 luglio 2002;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - sezione A dell'albo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Teloni Judith Del Valle, nata a Totoras (Argentina) il 15 settembre 1973, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 2 agosto 2002

Il direttore generale: MELE

02A10626

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 luglio 2002.

Deroga al valore limite del parametro «trasparenza» regione Sardegna - Spiaggia del Poetto.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visti gli articoli 3 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;

Visto l'art. 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la richiesta della regione Sardegna volta ad ottenere per l'anno 2002 per le acque prospicienti la spiaggia del Poetto, località Cagliari-Quartu S. Elena, la deroga al valore limite del parametro «trasparenza», stabilito con il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 470/1982;

Esaminata la documentazione prodotta al riguardo dalla regione Sardegna;

Ritenuto che ricorrono le particolari condizioni di eccezionalità stabilite dal predetto art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 470/1982;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 17 aprile 2002.

Decreta:

Il valore limite del parametro «trasparenza» di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni, per le acque di balneazione prospicienti la spiaggia del «Poetto», località Cagliari-Quartu S.Elena, viene fissato in «0» m, dall'inizio del periodo di campionamento (1° aprile 2002) fino al quindicesimo giorno successivo

al completamento delle operazioni di ripascimento della spiaggia «Poetto», e in «0,50» m per il restante periodo della stagione balneare 2002.

Roma, 5 luglio 2002

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

02A10755

DECRETO 5 luglio 2002.

Deroga al valore limite del parametro «pH» regione Piemonte - lago Sirio e lago Grande di Avigliana.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visti gli articoli 3 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;

Visto l'art. 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la richiesta della regione Piemonte volta ad ottenere per l'anno 2002 per le acque dei laghi Sirio e Avigliana, la deroga al valore limite superiore, stabilito con il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 470/1982, per il parametro «pH»;

Esaminata la documentazione prodotta al riguardo dalla regione Piemonte;

Ritenuto che ricorrono le particolari condizioni di eccezionalità stabilite dal predetto art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 470/1982;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 22 marzo 2002.

Decreta:

Art. 1.

Il valore limite del parametro «pH» di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni, viene fissato, per le acque di balneazione del lago Sirio e lago Grande di Avigliana per il solo anno 2002, a 9,5.

Roma, 5 luglio 2002

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

02A10757

DECRETO 6 agosto 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 6 febbraio 2002 della ditta Warner Lambert Consumer Healthcare S.COM.P.A.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali di cui è titolare la ditta Warner Lambert Consumer Healthcare S.COM.P.A., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

Specialità medicinale	Confezione	n. A.I.C.
AGAROL C.M.	emulsione flacone 200 ml	006029 060
BENADRYL	sciroppo flac. 115 ml	003588 112
MARZINE	8 compresse 50 mg	014554 036
SUDAFED RAFFREDDORE	20 compresse 30 mg	025527 058
SUDAFED RAFFREDDORE	sciroppo 100 ml 600 mg	025527 060

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 6 agosto 2002

Il dirigente: GUARINO

02A10588

DECRETO 6 agosto 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tossefluid».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 6 febbraio 2002 della ditta Ribex S.r.l.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Ribex S.r.l., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

TOSSEFLUID ad 30 bustine 5 g - A.I.C. n. 023805 029.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 6 agosto 2002

Il dirigente: GUARINO

02A10589

DECRETO 6 agosto 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Frubiosina P».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 28 gennaio 2002 della ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

FRUBIOSINA P - 30 confetti - A.I.C. n. 014097 024

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 6 agosto 2002

Il dirigente: GUARINO

02A10590

DECRETO 6 agosto 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 12 febbraio 2002 della ditta Laboratorio chimico farmaceutico A. Sella S.r.l.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali di cui è titolare la ditta Laboratorio chimico farmaceutico A. Sella S.r.l.,

è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

Specialità medicinale	Confezione	n. A.I.C.
ALLERFEN	20 compresse 25 mg	026693 010
ALLERFEN	sciroppo 150 g 0,1%	026693 022
BALSAMICO	unguento adulti tubo 30 g	029783 014
BALSAMICO	unguento adulti vaso 1000 g	029783 026
BLU DI METILENE	soluzione 1% fiala 25 g	029784 016
CANFOSALICILICA	crema tubo 30 g	029786 011
CANFOSALICILICA	crema vaso 1000 g	029786 023
CANFOSALICILICA	crema vaso 500 g	029786 035
CITROMAGNESIACA LIMONATA	polvere 30 g	029803 018
CITROMAGNESIACA LIMONATA	polvere bustine 30 g	029803 020
DIFENIDRAMINA CLORIDRATO	20 compresse 25 mg	029789 017
DIFENIDRAMINA CLORIDRATO	sciroppo 0,25% flaconi 150 ml	029789 029
EFEDRINA CLORIDRATO	sciroppo 150 ml	029790 019
GLICERINA FENICA	gocce flaconi 10 g	029793 015
GLICERINA ITTIOLATA	gocce flaconi 30 ml	029794 017
GOCCE RINOBALSAMICHE	flacone 20 g	029815 014
IODIO	soluzione glicerica flacone 30 g	029798 079
LASSATIVI VEGETALI	30 compresse rivestite	029801 014
LASSATIVI VEGETALI	10 compresse rivestite	029801 026
MAGNESIA EFFERVESCENTE SELLA	busta 15 g	000527 010
MAGNESIA EFFERVESCENTE SELLA	«Menta» polvere eff. busta 15 g	000527 046
PARACETAMOLO	10 supposte 400 mg	029811 027
PASTA DI LASSAR	tubo 30 g	029812 017
PASTA DI LASSAR	vaso 1000 g	029812 029
PASTA DI LASSAR	vaso 500 g	029812 031
SOLFO SALICILICO	unguento 30 g	029817 018
SOLFO SALICILICO	unguento 1000 g	029817 020
SOLFO SALICILICO	unguento 500 g	029817 032

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 6 agosto 2002

Il dirigente: GUARINO

02A10591

DECRETO 6 agosto 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vascoman».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 11 febbraio 2002 della ditta Takeda Italia Farmaceutici S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Takeda Italia Farmaceutici S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

VASCOMAN 14 compresse 20 mg - A.I.C. n.029200 021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 6 agosto 2002

Il dirigente: GUARINO

02A10592

DECRETO 6 agosto 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 6 febbraio 2002 della ditta Pfizer Consumer Health Care S.r.l.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali di cui è titolare la ditta Pfizer Consumer Health Care S.r.l., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

Specialità medicinale	Confezione	n. A.I.C.
AMARO PADIL	«Forte» sciroppo g 250	002320 063
CRISTAL	compresse masticabili 30 compresse	020638 021
DIPLOGEL	24 compresse masticabili	021712 056
IDRO C	granulare 10 bustine 10 g	011495 013
LUCISAN	flacone gocce 8 ml	025106 016
RIBEX TOSSE	gocce orali 2% 15 ml	020875 098
RIBEXEN CON ESPETTORANTE	«3 mg/ml + 10 mg/ml sciroppo» flacone 120 ml	020918 076
RIBEXEN CON ESPETTORANTE	AD 10 supposte	020918 102

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 6 agosto 2002

Il dirigente: GUARINO

02A10593

DECRETO 8 agosto 2002.

Deroga al valore limite del parametro «trasparenza» regione Umbria - Lago Trasimeno.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visti gli articoli 3 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;

Visto l'art. 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la richiesta della regione Umbria volta ad ottenere per le acque del lago Trasimeno, la deroga per l'anno 2002 al valore limite per il parametro «trasparenza», stabilito con il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 470/1982;

Esaminata la documentazione prodotta al riguardo dalla regione Umbria;

Ritenuto che ricorrono le particolari condizioni di eccezionalità stabilite dal predetto art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 470/1982;

Sentiti i pareri del Consiglio superiore di sanità nelle sedute del 22 marzo e del 18 giugno 2002.

Decreta:

Il valore limite del parametro «trasparenza» di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni, viene fissato, per le acque di balneazione del lago Trasimeno per il solo anno 2002 a 0,5 m.

Roma, 8 agosto 2002

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

02A10756

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 giugno 2002.

Incremento del limite di spesa stabilito dagli articoli 1 e 5 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, per l'accesso e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche fino al 30 giugno 2002. (Decreto n. 31273)

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *a)* e comma 12, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *a)* e comma 4, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, nella legge 2 luglio 2001, n. 248;

Visto il decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2001 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 settembre 2001, con il quale, agli articoli 1 e 5, viene disposto rispettivamente che, il trattamento di integrazione salariale straordinario, di cui all'art. 62, comma 1, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogato fino al 30 giugno 2002 e che il medesimo trattamento, in deroga alla normativa vigente in materia, è concesso ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, per le quali sussistano le condizioni ed i requisiti del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale dell'11 gennaio 1999;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre il completamento degli interventi di integrazione salariale straordinaria di cui ai citati articoli 1 e 5 del decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001 nel limite della spesa complessiva di € 215.878.984 (corrispondenti a L. 418.000.000.349,68);

Vista la nota della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Div. IX - del 6 novembre 2001, nella quale viene evidenziata l'insufficienza dei fondi destinati al trattamento di cui trattasi, in particolare per le istanze relative all'art. 5 del sopracitato decreto interministeriale;

Constatato, pertanto, che il limite di spesa stabilito dai sopra richiamati articoli 1 e 5 del decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001, pari, rispettivamente a 35 miliardi di lire (corrispondenti a € 18.075.991,46) e 33 miliardi di lire (corrispondenti a € 17.043.077,66), risulta insufficiente ai fini del pagamento del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori operanti nelle imprese di cui trattasi;

Viste le successive note datate 1° febbraio 2002 e 10 aprile 2002 della suddetta Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Div. IX - con le quali sono stati trasmessi i prospetti relativi alle eccedenze dichiarate dalle aziende di cui trattasi, aggiornato sulla base degli ultimi accordi conclusi e da cui emerge l'onere necessario ai fini della completa attuazione di quanto previsto dai citati articoli 1 e 5 del decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001;

Ritenuta pertanto la necessità di rifinanziare i trattamenti di cui ai sopra richiamati articoli 1 e 5 del decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001, rispettivamente per € 7.626.479,00 (corrispondenti a L. 14.766.922.000) e per € 18.835.663,00 (corrispondenti a L. 36.470.929.000), al fine di poter dare effettiva attuazione agli accordi ministeriali relativi alla prosecuzione del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, il limite di spesa di 35 miliardi di lire (corrispondenti a € 18.075.991,46) e di 33 miliardi di lire (corrispondenti a € 17.043.077,66), stabilito, rispettivamente, dagli articoli 1 e 5 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2001 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 settembre 2001, per l'accesso e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche fino al 30 giugno 2002, è incrementato rispettivamente a complessivi € 25.702.470,22 (corrispondenti a L. 49.766.922.000) e a complessivi € 35.878.740,57 (corrispondenti a L. 69.470.929.000).

Art. 2.

All'onere derivante dall'incremento del limite di spesa, stabilito dal precedente art. 1, pari a € 7.626.479,00 (corrispondenti a L. 14.766.922.000) per l'art. 1 del decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001 e pari a € 18.835.663,00 (corrispondenti a L. 36.470.929.000) per l'art. 5 del decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001, si provvede nell'ambito della complessiva disponibilità finanziaria preordinata dall'art. 52, comma 46, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001.

Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, nel limite di complessivi € 25.702.470,22 (corrispondenti a L. 49.766.922.000) per l'art. 1 e di complessivi € 35.878.740,57 (corrispondenti a L. 69.470.929.000) per l'art. 5 del citato decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001, l'I.N.P.S. è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso, per il visto e la registrazione, alla Corte dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2002

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 foglio n. 372.

02A10619

DECRETO 4 luglio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Belvedere», in Grosseto.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975 n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577;

Visto il verbale di accertamento ultimato in data 6 febbraio 2002, le cui risultanze confermano le condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, e la conseguente proposta di scioglimento;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dalla direzione provinciale del lavoro di Grosseto;

Considerato che l'ente da sciogliere appartiene al settore «edilizio» e quindi non soggetto al parere del comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto dirigenziale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La Società cooperativa Belvedere con sede in Grosseto via Manetti 11, costituita in data 4 dicembre 1978 - rogito notaio dott. Giorgio Ciampolini - repertorio n. 16895 - registro società n. 2836 - BUSC n. 1033/163811, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 4 luglio 2002

Il dirigente provinciale: BUONOMO

02A10311

DECRETO 4 luglio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «La Tirrenia», in Castiglione della Pescaia.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975 n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 18 febbraio 2002, le cui risultanze confermano le condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, e la conseguente proposta di scioglimento;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dalla direzione provinciale del lavoro di Grosseto;

Considerato che l'ente da sciogliere appartiene al settore «edilizio» e quindi non soggetto al parere del comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto dirigenziale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa La Tirrenia con sede in Castiglione della Pescaia via Ximenes, 1/c, costituita in data 10 settembre 1975 - rogito notaio dott. Germano Giorgetti - repertorio n. 38711 - registro società n. 2288 - BUSC n. 913/142093, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 4 luglio 2002

Il dirigente provinciale: BUONOMO

02A10333

DECRETO 17 luglio 2002.

Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MATERA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639 relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, concernente regolamento recante norme per l'unificazione degli Uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro;

Visto l'art. 3 della legge 25 marzo 1999, n. 75 recante «disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici»;

Visto il decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, nella legge 15 luglio 1994, n. 444, recante «disciplina della proroga degli organi amministrativi»;

Viste le vigenti disposizioni ministeriali e in particolare: la circolare n. 33/1989 del 19 aprile 1989 recante norme sulla costituzione delle speciali commissioni ex art. 46 della legge 88/1989; nota ministeriale della direzione generale previdenza e assistenza sociale — Div. III n. 6/3PS/20329/1/IV del 2 febbraio 2001 concernente la rappresentanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nei comitati provinciali I.N.P.S.;

Visto il proprio decreto n. 3 del 9 giugno 1998 con il quale è stato costituito il comitato provinciale I.N.P.S.;

Ritenuto che, per decorso quadriennio di durata in carica, occorre procedere alla ricostituzione del comitato;

Considerato che, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, sono designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni, sono state individuati, in via preventiva i seguenti criteri di valutazione:

consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

partecipazione alla trattazione di controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

Considerato che, dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri, risultano, nella provincia di Matera, maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.);

Unione italiana del lavoro (U.I.L.);

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL);

per i dirigenti d'azienda:

Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA);

per i datori di lavoro:

Unione industriali della provincia di Matera;

Associazione piccola e media industria — API Basilicata aderente alla CONFAPI;

Confederazione generale dell'agricoltura italiana - Unione provinciale agricoltori Matera (UPA);

per i lavoratori autonomi:

Confcommercio unione del commercio turismo servizio e trasporti della provincia di Matera (CONFCOMMERCIO);

Confederazione nazionale coltivatori diretti - Federazione provinciale Matera (C.N.C.D.);

Confartigianato associazione sindacale autonoma artigiana (A.S.A.A.);

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali;

Decreta:

è costituito presso la sede provinciale I.N.P.S. di Matera il comitato provinciale dell'istituto così composto:

Saponara Donata, C.G.I.L.;

Marzano Nunziata, C.G.I.L.;

Cuccarese Bruna, C.G.I.L.;

Maradei Luigi, C.G.I.L.;

Camardo Giuseppe, C.I.S.L.;

Trupo Giuseppe, C.I.S.L.;

Cirigliano Antonio, C.I.S.L.;

Maiullari Michele, U.I.L.;

Cuscianna Paola Franca Giuseppina, U.I.L.;

Trilli Ippolito, C.I.S.A.L., in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

Appio Antonio, C.I.D.A., in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;

Carriero Giuseppe, UNIONE INDUSTRIALI;

Stella Francesco, A.P.I.;

Mastrangelo Felice, U.P.A., in rappresentanza dei datori di lavoro;

in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

Buono Michele, A.S.A.A., artigiani;

Staffieri Eustachio, C.N.C.D., coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Schiuma Francesco Paolo, CONFCOMMERCIO, esercenti attività commerciali;

il direttore della direzione provinciale del lavoro Matera;

il direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato;

il dirigente della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Il comitato provinciale durerà in carica quattro anni a decorrere dalla data di effettivo insediamento.

Per le finalità di cui all'art. 46, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88 in seno al comitato provinciale è ricostituita la speciale commissione, presieduta dal presidente del medesimo comitato e composta dai membri di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, e 6 del primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44 della citata legge n. 88/1989.

2 Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Matera, 17 luglio 2002

Il direttore: GURRADO

02A10379

DECRETO 17 luglio 2002.

Nomina del liquidatore della «Soc. coop. Nord Transport», in Olbia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SASSARI

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449;

Visto il proprio decreto di sostituzione del liquidatore ordinario (n. 3 del 14 gennaio 2001) della Soc. coop. Nord Transport con sede in Olbia, dott. Aldo Pintus, residente in Sassari, via Paglietti n. 2, col rag. Giuseppe Polo, residente in Sassari, via Oriani n. 3, adottato ai sensi del precitato art. 2545 del codice civile;

Vista la lettera di rinuncia del rag. Giuseppe Polo, datata 4 marzo 2002;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un nuovo liquidatore della Soc. coop. Nord Transport;

Vista la nota prot. n. 4207 dell'8 luglio 2002, della direzione regionale del lavoro di Cagliari, che segnala per l'affidamento del suddetto incarico il nominativo del consulente del lavoro rag. Alessandra Paddeu, residente in via Velio Spano n. 22 - Nuoro;

Decreta:

La rag. Alessandra Paddeu, residente in via Velio Spano n. 22, Nuoro, è nominata liquidatore della Soc. coop. Nord Transport, con sede in Olbia, in sostituzione del rag. Giuseppe Polo.

Sassari, 17 luglio 2002

Il direttore: MASSIDDA

02A10337

DECRETO 17 luglio 2002.

Nomina dei componenti della speciale commissione della categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno al comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MATERA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 e in particolare il terzo comma dell'art. 46;

Visto il decreto legislativo n. 479/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto n. 24 del 17 luglio 2002 con cui è stato ricostituito il comitato provinciale dell'I.N.P.S.;

Considerato che occorre nominare quattro rappresentanti della categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nella speciale commissione del comitato provinciale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, gli stessi rappresentanti devono essere nominati su designazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni, sono stati individuati, in via preventiva i seguenti criteri di valutazione:

consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

partecipazione alla trattazione di controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

Considerato che, dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri, risultano, nella provincia di Matera, maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

Confederazione nazionale coltivatori diretti - Federazione provinciale Matera (C.N.C.D.);

Confederazione italiana agricoltori (C.I.A.);

Confederazione produttori agricoli - Federazione provinciale Matera (COPAGRI);

Confederazione generale dell'agricoltura italiana - Unione provinciale agricoltori Matera (UPA);

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali;

Decreta:

la commissione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni del comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, così composta:

presidente - il rappresentante dei lavoratori autonomi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno al comitato;

il direttore della direzione provinciale del lavoro di Matera;

il direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato;

il dirigente della locale sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

in rappresentanza dei lavoratori autonomi di categoria:

Lenti Sabino, CNCD;

Bilancia Pietro, CIA;

D'Ascanio Francesco, COPAGRI;

Fabrizio Rosa, UPA;

La commissione speciale ricostituita come sopra durerà in carica fino alla scadenza del comitato provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Matera, 17 luglio 2002

Il direttore: GURRADO

02A10380

DECRETO 17 luglio 2002.

Nomina dei componenti della speciale commissione della categoria degli esercenti attività commerciali in seno al comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MATERA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 e in particolare il terzo comma dell'art. 46;

Visto il decreto legislativo n. 479/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto n. 24 del 17 luglio 2002 con cui è stato ricostituito il comitato provinciale dell'I.N.P.S.;

Considerato che occorre nominare quattro rappresentanti della categoria degli esercenti attività commerciali nella speciale commissione del comitato provinciale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, gli stessi rappresentanti devono essere nominati su designazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni, sono stati individuati, in via preventiva i seguenti criteri di valutazione:

consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

partecipazione alla trattazione di controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

Considerato che, dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri, risultano, nella provincia di Matera, maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

Confcommercio unione del commercio turismo servizi e trasporti della provincia di Matera (CONFCOMMERCIO);

Confederazione italiana esercenti attività commerciali e ausiliarie del turismo - Associazione di Matera (CONFESERCENTI);

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali;

Decreta:

La commissione speciale degli esercenti attività commerciali del comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, così composta:

presidente - il rappresentante dei lavoratori autonomi esercenti attività commerciali in seno al comitato;

il direttore della direzione provinciale del lavoro di Matera;

il direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato;

il dirigente della locale sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

in rappresentanza dei lavoratori autonomi di categoria:

Festa Eustachio, CONFCOMMERCIO;

Fuina Angelo, CONFCOMMERCIO;

Lapata Franco, CONFESERCENTI;

Castellucci Giuseppe, CONFESERCENTI;

La commissione speciale ricostituita come sopra durerà in carica fino alla scadenza del comitato provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Matera, 17 luglio 2002

Il direttore: GURRADO

02A10381

DECRETO 17 luglio 2002.

Nomina dei componenti della speciale commissione della categoria degli artigiani in seno al comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MATERA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 e in particolare il terzo comma dell'art. 46;

Visto il decreto legislativo n. 479/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto n. 24 del 17 luglio 2002 con cui è stato ricostituito il comitato provinciale dell'I.N.P.S.;

Considerato che occorre nominare quattro rappresentanti della categoria degli artigiani nella speciale commissione del comitato provinciale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, gli stessi rappresentanti devono essere nominati su designazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni, sono stati individuati, in via preventiva i seguenti criteri di valutazione:

consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

partecipazione alla trattazione di controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

Considerato che, dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri, risultano, nella provincia di Matera, maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

Confartigianato Associazione sindacale autonoma artigiani (ASAA);

Associazione autonoma degli artigianati della provincia di Matera (aderente CASA);

Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA);

Unione nazionale artigianato e piccola - media impresa - associazione provinciale di Matera (UNAPI);

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali;

Decreta:

La commissione speciale degli artigiani del comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, così composta:

presidente - il rappresentante dei lavoratori autonomi artigiani in seno al comitato;

il direttore della direzione provinciale del lavoro di Matera;

il direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato;

il dirigente della locale sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

in rappresentanza dei lavoratori autonomi di categoria:

Gentile Pasquale, ASAA;

Loponte Angelo, CASA;

Montemurro Leonardo, CNA;

Rondinone Nicola, UNAPI;

La commissione speciale ricostituita come sopra durerà in carica fino alla scadenza del comitato provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Matera, 17 luglio 2002

Il direttore: GURRADO

02A10382

DECRETO 19 luglio 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Ice Industrie Costruzioni Elettriche, unità di Torre Annunziata. (Decreto n. 31295).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopraci-

tata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, dalla ditta - S.r.l. ICE Industrie Costruzioni Elettriche;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, della ditta: ICE Industrie Costruzioni Elettriche, sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di Torre Annunziata (Napoli).

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2002

Il Ministro: MARONI

02A10397

DECRETO 19 luglio 2002.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. IN.VA.TEX, unità di Villacidro. (Decreto n. 31296).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 18 marzo 2002 al 17 marzo 2003, dalla ditta S.r.l. IN.VA.TEX;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 18 marzo 2002 al 17 marzo 2003, della ditta S.r.l. IN.VA.TEX, sede in Decimomannu, (Cagliari), unità di Villacidro (Cagliari).

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2002

Il Ministro: MARONI

02A10398

DECRETO 19 luglio 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, dell'Istituto vigilanza urbana campestre e scorta valori, unità di Manfredonia. (Decreto n. 31297).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 7, comma 7;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive proroghe;

Visto l'art. 4, commi 15, 35 e 36, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui prevede, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, che nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, anche in deroga alla normativa vigente in materia;

Visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2002, registrato dalla Corte dei conti il 9 maggio 2002, registro n. 1, foglio n. 315, con il quale è stato prorogato l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per l'anno 2002, in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo con piu' di cinquanta addetti e delle imprese di vigilanza, nonché sono stati definiti i criteri per la concessione dei predetti trattamenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 31 dicembre 2001 al 30 dicembre 2002, dalla ditta Istituto vigilanza urbana campestre e scorta valori;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 31 dicembre 2001 al 30 dicembre 2002, della ditta Istituto vigilanza urbana campestre e scorta valori, sede in Manfredonia (Foggia), unità di Manfredonia (Foggia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2002

Il Ministro: MARONI

02A10399

DECRETO 19 luglio 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Agenzia Viaggi Gemini, unità di agenzia BTC Roma, agenzia di Roma - via dell'Arte, agenzia Milano, agenzia Napoli, agenzia Palermo, agenzia Torino, agenzia Vimercate, Bari, Bologna, direzione amministrativa, Firenze, Genova e Pomezia. (Decreto n. 31298).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 7, comma 7;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive proroghe;

Visto l'art. 4, commi 15, 35 e 36, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui prevede, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, che nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, anche in deroga alla normativa vigente in materia;

Visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2002, registrato dalla Corte dei conti il 9 maggio 2002, registro n. 1, foglio n. 315, con il quale è stato prorogato l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per l'anno 2002, in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo con piu' di cinquanta addetti e delle imprese di vigilanza, nonché sono stati definiti i criteri per la concessione dei predetti trattamenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 21 gennaio 2002 al 20 gennaio 2003, dalla ditta S.p.a. Agenzia Viaggi Gemini;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 21 gennaio 2002 al 20 gennaio 2003, della ditta: S.p.a. Agenzia Viaggi Gemini, sede in Roma, unità di: agenzia BTC Roma, agenzia di Roma - via dell'Arte, agenzia Milano, agenzia Napoli, agenzia Palermo, agenzia Torino, agenzia Vimercate (Milano), Bari, Bologna, direzione amministrativa (Roma), Firenze, Genova e Pomezia (Roma).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2002

Il Ministro: MARONI

02A10400

DECRETO 19 luglio 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Contitech Ages, unità di Santena. (Decreto n. 31299).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, dalla ditta S.p.a. Contitech Ages;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, della ditta: S.p.a. Contitech Ages, sede in Santena (Torino), unità di Santena (Torino).

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2002

Il Ministro: MARONI

02A10401

DECRETO 19 luglio 2002.

Accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale, legge n. 416/1981, della S.p.a. L'Unione sarda, unità di Cagliari. (Decreto n. 31300).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, n. 29968, con il quale è stata accertata la condizione di ristrutturazione aziendale della società S.p.a. L'Unione sarda finalizzata alla concessione del trattamento di pensionamento anticipato, per il periodo dal 1° marzo 2001 al 28 febbraio 2003, in favore di un numero massimo di ventisette lavoratori poligrafici, dei quali tredici nel primo semestre, quattro nel secondo semestre, sei nel terzo semestre e quattro nel quarto semestre;

Vista l'istanza aziendale relativa alla seconda annualità 1° marzo 2002 - 28 febbraio 2003, nella quale l'azienda ha illustrato la circostanza che nel suddetto periodo, a seguito di ulteriori investimenti effettuati si sono determinate ulteriori eccedenze di personale pari a otto unità poligrafiche, le quali hanno maturato il requisito del pensionamento anticipato nel periodo di vigenza del suddetto programma.

Visto l'accordo del 6 maggio 2002 intervenuto tra le parti, nel quale è stata formalizzata tale modifica di programma operata nella seconda annualità del processo (1° marzo 2002 - 28 febbraio 2003), insieme alle ulteriori eccedenze di personale determinatesi;

Ritenuto pertanto di modificare l'accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale, della società in questione a seguito degli ulteriori investimenti operati nel secondo anno del programma aziendale, periodo dal 1° marzo 2002 al 28 febbraio 2003, nella parte in cui vengono individuate ulteriori otto unità lavorative poligrafiche eccedentarie, tutte beneficiarie del trattamento di pensionamento anticipato;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate il decreto ministeriale del 6 giugno 2001, n. 29968 riguardante, all'art. 1 l'accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale, finalizzata al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato, per il biennio 1° marzo 2001 - 28 febbraio 2003 e all'art. 2 il numero complessivo dei lavoratori beneficiari del suddetto trattamento in numero di ventisette unità per l'intero periodo di riferimento, è modificato, limitatatamente al periodo dal 1° marzo 2002 - 28 febbraio 2003 ed al numero dei lavoratori beneficiari che risulta pertanto aumentato, nel suddetto periodo, di numero otto unità poligrafiche ritenute eccedentarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2002

Il Ministro: MARONI

02A10402

DECRETO 19 luglio 2002.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Consorzio investimenti produttivi, unità di Carrara. (Decreto n. 31301).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968 n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale del 17 ottobre 2000, n. 29026, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/1991, della ditta di seguito menzionata, per il periodo 15 luglio 2000 - 14 luglio 2001;

Vista la successiva istanza relativa al predetto programma di riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 15 luglio 2001 al 14 luglio 2002, della ditta - S.r.l. Consorzio investimenti produttivi;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare la prosecuzione del programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvata la prosecuzione del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 15 luglio 2001 al 14 luglio 2002, della ditta S.r.l. Consorzio investimenti produttivi, sede in Carrara (Massa) - unità di Carrara (Massa).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2002

Il Ministro: MARONI

02A10403

DECRETO 19 luglio 2002.

Annullamento limitato del decreto di approvazione per riorganizzazione aziendale legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Europoligrafico, unità di Verderio. (Decreto n. 31302).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 29 ottobre 2001 al 28 ottobre 2003, dalla ditta S.p.a. Europoligrafico;

Visto il decreto ministeriale datato 2 gennaio 2002 n. 30661 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta per il periodo dal 29 ottobre 2001 al 28 ottobre 2003;

Visto il decreto direttoriale datato 3 gennaio 2002 n. 30670, con il quale è stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della summenzionata ditta per il periodo dal 29 ottobre 2001 al 28 aprile 2002;

Vista la nota del 20 maggio 2002, con la quale la società ha comunicato che per i periodi successivi al primo semestre non richiederà l'intervento della CIGS, in quanto tutto il personale sospeso è rientrato al lavoro;

Vista la verifica ispettiva datata 13 giugno 2002 dalla quale è emerso che la società, nel corso del primo semestre, ha regolarmente portato avanti il progetto di riorganizzazione dello stabilimento di Verderio;

Ritenuto, pertanto, di annullare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991 presentato dalla società interessata, limitatamente al periodo dal 29 aprile 2002 al 28 ottobre 2003;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, il decreto ministeriale datato 2 gennaio 2002 n. 30661, relativo all'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Europoligrafico - sede di Milano - unità di Verderio (Lecco) è annullato limitatamente al periodo dal 29 aprile 2002 al 28 ottobre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2002

Il Ministro: MARONI

02A10404

DECRETO 19 luglio 2002.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Legnano Tinti, unità di Solbiate Arno. (Decreto n. 31303).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 15 aprile 2002 al 14 ottobre 2003, dalla ditta - S.p.a. Legnano Tinti;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 15 aprile 2002 al 14 ottobre 2003, della ditta - S.p.a. Legnano Tinti - sede in Milano, unità di Solbiate Arno (Varese).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2002

Il Ministro: MARONI

02A10405

DECRETO 19 luglio 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. ISF, unità di Roma Tiburtino. (Decreto n. 31304).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 15 marzo 2002 al 14 marzo 2003, dalla ditta - S.p.a. ISF;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 15 marzo 2002 al 14 marzo 2003, della ditta S.p.a. ISF - sede in Perugia, unità di Roma Tiburtino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2002

Il Ministro: MARONI

02A10406

DECRETO 22 luglio 2002.

Nomina di un componente supplente della commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto l'art. 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427, recante norme circa la composizione della Commissione provinciale Cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia;

Visto il decreto direttoriale del 29 ottobre 1998, con il quale è stata ricostituita la predetta Commissione per la provincia di Napoli;

Vista la nota della CISL - Unione industriale territoriale - di Napoli n. 142/02 del 3 luglio 2002, con la quale viene richiesta la nomina a componente supplente della suindicata Commissione del sig. Napolitano Luigi in sostituzione del dimissionario sig. Ossuto Antonio;

Vista la lettera 30 gennaio 2002, con il quale il sig. Ossuto Antonio rassegna le proprie dimissioni da componente supplente della Commissione in argomento;

Ritenuto di dover procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Napolitano Luigi, nato a Napoli il 21 gennaio 1946, è nominato componente supplente della Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia di Napoli, in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione del dimissionario sig. Ossuto Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 22 luglio 2002

Il direttore: APREA

02A10336

DECRETO 23 luglio 2002.

Nomina di un componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione di Bari in rappresentanza della Unione italiana del lavoro (U.I.L.).

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BARI

Vista la legge 11 agosto 1973, n. 533 recante norme sulla disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria;

Visto il decreto n. 182 del 5 aprile 1978 con il quale è stata costituita la commissione provinciale di conciliazione di Bari ai sensi dell'art. 410 del codice di procedura civile sub art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533;

Visto il decreto n. 1313/02 del 16 luglio 2002 con il quale il sig. Albergo Onofrio è stato nominato componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Bari in rappresentanza della Unione italiana del lavoro (U.I.L.) di Bari;

Vista la nota del 9 luglio 2002 con la quale la Unione italiana del lavoro (U.I.L.) di Bari ha designato il sig. Minervini Arturo compente supplente in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Bari in sostituzione del sig. Albergo Onofrio, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

Il sig. Minervini Arturo è nominato componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Bari in rappresentanza della Unione italiana del lavoro (U.I.L.) di Bari in sostituzione del sig. Albergo Onofrio, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 23 luglio 2002

Il dirigente preposto: NICASTRI

02A10334

DECRETO 29 luglio 2002.

Scioglimento di due società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TERAMO

Visto l'art. 2544, comma primo, parte prima, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro la procedura di scioglimento d'Ufficio delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, dalle quali risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544, comma primo, parte prima, del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 espresso nella riunione del 18 aprile 2002;

Decreta:

Articolo unico

Le società cooperative sottoindicate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

Società cooperativa «Dialogo due» a r.l., con sede in Cermignano, costituita a rogito notaio Innocenza Sbraccia in data 24 gennaio 1986, repertorio n. 13224, registro società n. 5757 tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 871/218034;

Società cooperativa «Officine nautiche» a r.l., con sede in Pineto, costituita a rogito notaio Alberto De Simone in data 29 maggio 1995, repertorio n. 25394, registro società n. 12814 tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 1171/272452.

Teramo, 29 luglio 2002

Il direttore provinciale: DE PAULIS

02A10632

DECRETO 30 luglio 2002.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Isernia.

IL DIRIGENTE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI ISERNIA

Visto il proprio decreto n. 2 del 19 marzo 2002, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale presso la locale sede I.N.P.S. di Isernia.

Vista la nota dell'API (Associazione della piccola e media industria) di Campobasso con la quale si comunica la revoca della designazione del Sig. Patriciello Antonio e si designa, in sostituzione, su conforme deliberazione del consiglio generale dell'API, quale componente del comitato il sig. Gentile Domenico, nato a Isernia il 1° settembre 1935 e residente a Isernia in via Giovanni XXIII n. 8;

Verificate le necessità di procedere alla sostituzione del sig. Patriciello Antonio con il sig. Gentile Domenico;

Decreta:

È nominato componente del comitato provinciale presso la locale sede I.N.P.S. di Isernia il sig. Gentile Domenico, nato a Isernia il 1° settembre 1935 in sostituzione del sig. Patriciello Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Isernia, 30 luglio 2002

Il dirigente: D'AMICO

02A10605

DECRETO 5 agosto 2002.

Scioglimento della società cooperativa mista a r.l. «CO.AR.PO», in Pontoglio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRESCIA

Visto il comma 1, prima parte dell'art. 2544 del codice civile, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha elevato il limite al di sotto del quale nel procedimento di cui all'art. 2544 del codice civile non si deve dar luogo alla nomina di un liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria redatto in data 15 maggio 1998 eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile e dall'art. 2 della legge n. 400/1975;

Visto il parere espresso dal Ministero delle attività produttive - Commissione centrale cooperative nella riunione del 18 aprile 2002;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritto in data 30 novembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa mista a responsabilità limitata «CO.AR.PO.», con sede legale in Pontoglio (Brescia), p.zza Vanenti c/o Centro culturale, costituita in data 8 novembre 1984 per rogito del notaio Ambrosini Dario, n. rep. 2962, registro imprese presso il tribunale di Brescia n. 27932, B.U.S.C. n. 2686/207247, è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Brescia, 5 agosto 2002

Il direttore: SAVINELLI

02A10624

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 17 luglio 2002.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Cisterna d'Asti» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122 con la quale è stato modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la domanda presentata in data 29 agosto 2000 dalla regione Piemonte per conto della Federazione provinciale torinese della coltivatori diretti e della vignaioli piemontesi intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Cisterna d'Asti»;

Visto, sulla sopra citata richiesta di riconoscimento, il parere favorevole della regione Piemonte;

Visto il parere favorevole del Comitato-nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione formulati dal comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 106 dell' 8 giugno 2002;

Vista l'istanza presentata dalla regione Pimonte tesa ad ottenere correzioni ad errori di trascrizione al disposto dell'art, 4 della proposta di disciplinare di produzione dei vini di che trattasi, allegato al sopra citato parere, per quanto attiene la resa uva/ettaro;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Cisterna d'Asti» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento, in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato comitato;

Decreta

Art. 1.

1. È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Cisterna d'Asti» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

2. Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2002.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2002, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata «Cisterna d'Asti» sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, la denuncia dei rispettivi terreni vitati entro sessanta giorni dalla data di pubblicazicine del presente decreto.

Art. 3.

1. I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2 possono essere iscritti a titolo provvisorio, solo per l'annata 2002, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Piemonte le denunce risultino suffi-

cientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 4.

1. Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cisterna d'Asti», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992 n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purché non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

2. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 5.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Cisterna d'Asti» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «CISTERNA D'ASTI»

Art. 1.

Denominazione e vini

1. La denominazione d'origine controllata «Cisterna d'Asti» è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

«Cisterna d'Asti»;

«Cisterna d'Asti» superiore.

Art. 2.

Base ampelografica

1. La denominazione di origine controllata «Cisterna d'Asti» senza altra specificazione è riservata ai vini rossi, ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Croatina dall'80% al 100%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, congiuntamzente o disgiuntamente, uve di altri vitigni a bacca nera; non aromatici, presenti in ambito aziendale, autorizzati e/o raccomandati per le province di Cuneo e Asti nella misura massima del 20%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

1. Le uve destinate alla produzione dei vini designati con la denominazione di origine «Cisterna d'Asti» devono essere prodotte nella zona di origine costituita dall'intero territorio amministrativo dei comuni di: Antignano, Cantarana, Cisterna d'Asti, Ferrere, San Damiano d'Asti e San Martino Alfieri in provincia di Asti e di Canale, Castellinaldo, Govone, Montà, Monteu Roero', Santo Stefano Roero e Vezza d'Alba in provincia di Cuneo.

Art. 4.

Caratteristiche dei vigneti e delle uve

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cisterna d'Asti» devono essere quelle tradizionali della zona o, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: terreni argillosi-calcarei-sabbiosi;

giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;

altitudine: non superiore a 400 m sul livello del mare;

esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;

densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. I vigneti oggetto di reimpianto o nuovo impianto, dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.500;

forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente; sistema di potatura: il Guyot tradizionale, il cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte migliorare la qualità delle uve);

pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura.

È ammessa l'irrigazione di soccorso.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cisterna d'Asti» ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazioĥe devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	Resa uva ton/ha	Titolo alcolometrico vol.min. naturale
«Cisterna d'Asti»	9	10.50% vol.
«Cisterna d'Asti» superiore	9	11.00% vol.

La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di drigine confrollata «Cisterna d'Asti», con la denominazione aggiuntiva «vigna», seguita dal relativo toponimo, deve essere di ton 80/ha.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Cisterna d'Asti» che intendano fregiarsi della specificazione aggiuntiva «vigna» debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,50% vol.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione, di origine controllata «Cisterna d'Asti» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte può fissare una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare, eventualmente anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

Art. 5

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di qrigine controllata «Cisterna d'Asti» devono essere effettuate all'interno dell'intero territorio amministrativo delle provincie di Asti e Cuneo.

2. La resa massima dell'uva in vino finito, per tutte le tipologie, non dovrà essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

3. Il vino a denominazione di origine controlla «Cisterna d'Asti» (anche con riferimento alla menzione «vigna») può essere immesso al consumo a partire dal 15 novembre dell'anno di raccolta delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata «Cisterna d'Asti» superiore deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di 10 mesi, a decorrere dal 1º novembre dell'anno di raccolta delle uve.

È consentito l'affinamento in recipienti di legno.

È ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti, per non più del 5% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.

4. Per i vini a denominazione di origine controllata «Cisterna d'Asti» la scelta vendemmiale e la ricassificazione sono consentite, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata «Monferrato» rosso e «Langhe» rosso.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata «Cisterna d'Asti» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Cisterna d'Asti»:

colore: rosso rubino intenso;

odore: intenso, fruttato e caratteristico;

sapore: vinoso, delicato ed armonico, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

«Cisterna d'Asti» superiore:

colore: da rosso rubino intenso a rosso granato con l'invecchiamento;

odore: intenso, delicato e caratteristico;

sapore: secco, delicato ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;

estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.

In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore o percezione di legno.

2. È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geogragiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto minimo con proprio decreto.

Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Cisterna d'Asti» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.

2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Cisterna d'Asti», è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Cisterna d'Asti», la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione «vigna» purché:

le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

tale vigneto abbia un'età d'impianto superiore ai 7 anni;

tale menzione sia iscritta nella «Lista positiva» istituita dall'organismo che detiene l'albo dei vigneti della denominazione;

la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti ci accompagnamento;

la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

4. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Cisterna d'Asti», è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

1. Le bottiglie, in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata «Cisterna d'Asti» per la commercializzazione, devono essere di forma e colore tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 0,18 litri e con l'esclusione del contenitore da 2,0 litri.

3. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata «Cisterna d'Asti» superiore o con l'aggiunta della menzione «vigna» seguita dal toponimo, per la commercializzazione devono essere di capacità superiore od eguale a 0,18 litri ed inferiore a 0,750 litri, fermo restando l'esclusione del contenitore da 2,0 litri.

02A09989

DECRETO 5 agosto 2002.

Modalità di applicazione relative ai pagamenti aggiuntivi per i premi ai produttori di carni ovine.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 19 marzo 2002, in particolare l'art. 4;

Visto il decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, relativo all'orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Considerato che è necessario fornire ulteriori indicazioni per la gestione nazionale dei pagamenti aggiuntivi previsti nell'ambito del regime di premio alla pecora e alla capra disciplinato dal regolamento CE 2529/2001 del Consiglio del 19 dicembre 2001 e dal regolamento CE 2550/2001 della Commissione del 20 dicembre 2001;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 1° agosto 2002 ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

Decreta:

Art. 1.

Le dotazioni finanziarie di cui all'art. 11 del regolamento CE n. 2529/2001, che per l'Italia ammontano a 6,920 milioni di euro, sono distribuite a favore degli allevatori che dispongano di almeno 50 diritti al premio e per un numero di capi non superiore ai diritti individuali in loro possesso, purché aderenti ad associazioni costituite ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 228 che rispettino almeno una delle seguenti condizioni:

dispongano di un disciplinare di produzione con il quale si definisca la programmazione volta al miglioramento della produzione della carne ovina e che venga espressamente indicata la linea di controllo sia da parte dell'associazione stessa che dell'Organismo terzo indipendente riconosciuto ai sensi della norma EN 45011 incaricato della verifica del contenuto del disciplinare;

dispongano di un disciplinare di produzione con il quale si definisca la procedura di identificazione del bestiame anche attraverso il sistema elettronico, e di tracciabilità delle carni ovine e che venga espressamente indicata la linea di controllo sia da parte dell'associazione stessa che dell'Organismo terzo indipendente riconosciuto ai sensi della norma EN 45011 incaricato della verifica del contenuto del disciplinare.

Art. 2.

Il produttore che intende partecipare al regime di aiuto di cui al presente decreto deve farne esplicita richiesta sulla domanda di premio di cui all'art. 4 del regolamento CE 2529/2001. Tuttavia per l'anno 2002 il produttore deve compilare una richiesta secondo il facsimile allegato I e presentarla all'AGEA entro le ore 18 del 15 settembre 2002.

Le associazioni di cui al preedente art. 1 trasmettono annualmente alle regioni che hanno provveduto al loro riconoscimento gli elenchi degli allevatori aderenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Tali elenchi devono essere trasmessi alle regioni entro e non oltre il 15 gennaio di ogni anno; le regioni, dopo aver preso visione dell'elenco trasmesso dalle associazioni, lo inviano all'AGEA entro il 10 febbraio successiva.

Tuttavia, per l'anno 2002, i predetti elenchi devono essere trasmessi entro e non oltre il 1° settembre alle regioni ed entro e non oltre il 30 settembre all'AGEA.

Nei suddetti elenchi, da compilare sulla base del facsimile allegato II, vidimati dalle regioni interessate, vanno evidenziati i seguenti elementi:

la ragione sociale dell'azienda;

il codice aziendale;

il codice fiscale;

la partita IVA.

Art. 3.

Il pagamento aggiuntivo per singolo capo può essere corrisposto solo per la pecora cosi come definita all'art. 3, lettera *c)*, del regolamento CE 2529/2001: «femmina della specie ovina che abbia partorito almeno una volta o di almeno un anno di età».

La pecora deve rispondere alla predetta definizione entro il periodo di detenzione di cui all'art. 2, paragrafo 3, del regolamento 2550/2001, ed essere corettamente identificata e registrata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 30 aprile 1996.

L'importo da corrispondere per pecora è fissato entro il limite massimo di € 3,5 per l'attuazione del/dei disciplinari di cui all'art. 1 del presente decreto.

Qualora dovessero realizzarsi delle economie, l'eccedenza finanziaria va ripartita proporzionalmente tra tutti i produttori di agnelli leggeri che hanno richiesto il premio alla pecora di cui all'art. 4 del regolamento CE 2529/2001.

Art. 4.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, le regioni devono inviare all'AGEA copia della certificazione di conformità rilasciata alle associazioni dall'arganismo terzo incaricato del controllo.

L'AGEA dopo aver espletato i controlli amministrativi provvede ad effettuare i pagamenti entro i termini prescritti dall'art. 6 del regolamento CE 2529/2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2002

Il Ministro: ALEMANNO

ALLEGATO 1

AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA

DOMANDA PER PAGAMENTO PREMIO SUPPLEMENTARE CAMPAGNA 2002

DOMANDA PRESENTATA PER TRAMITE DI:

Codice | Descrizione | Prov.

SPAZIO RISERVATO PER IL CODICE A BARRE

QUADRO A - SEZ. I - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

RICHIEDENTE
☐ Barrare se ditta individuale

CODICE AZIENDALE

PARTITA IVA (Obbligatoria)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

SESSO M F

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno mese anno)

COMUNE DI NASCITA

PROV.

CODICE DOMANDA DI PREMIO PRESENTATA PER LA CAMPAGNA 2002 AI SENSI DEL REG. CE 2529/2001

QUADRO A - SEZ. II - RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se il richiedente è persona giuridica) / TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE

CODICE FISCALE

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA (giorno mese anno)

SESSO M F

COMUNE DI NASCITA

PROV.

TELEFONO (PREFISSO NUMERO)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COD. ISTAT (Prov. Comune)

COMUNE

PROV.

C.A.P.

QUADRO A - SEZ. III - FIRMA ED AUTENTICA DELLA FIRMA

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA (*)
(Timbro e firma del funzionario responsabile)

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
Tipo documento: ____________ N° ________
Rilasciato da: ____________
il: ____________ Data scadenza: ____________

(*) N.B. L'autentica riguarda la sola sottoscrizione e non il contenuto e gli impegni riportati nel modello in causa

Fatto a: ____________ il: ________

Il richiedente, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede la corresponsione del premio integrativo enveloppe e con l'apposizione della firma sottostante dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, con particolare riguardo agli impegni riportati nel succesivo Quadro D.

IN FEDE

Firma del richiedente o del rappresentate legale

QUADRO B - SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE

NUMERO DOMANDA

QUADRO C - SEZ I - DATI IDENTIFICATIVI DELL'ASSOCIAZIONE ALLA QUALE ADERISCE

PARTITA IVA (Obbligatoria) CODICE FISCALE

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO SEDE LEGALE E NUMERO CIVICO PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT COMUNE PROV. C.A.P.

Prov. Comune

QUADRO C - SEZ II - DATI IDENTIFICATIVI DELL'ASSOCIAZIONE - RAPPRESENTANTE LEGALE

CODICE FISCALE

COGNOME NOME

DATA DI NASCITA SESSO COMUNE DI NASCITA PROV.

M F

giorno mese anno

TELEFONO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT COMUNE PROV. C.A.P.

Prov. Comune

QUADRO D - DICHIARAZIONI ED IMPEGNI

Il sottoscritto:

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede la corresponsione del premio integrativo enveloppe. **A tal fine**

DICHIARA:

1 - ☐ di aderire ad un disciplinare di produzione per il miglioramento della produzione della carne ovina, sottoponendosi ai controlli svolti dall'Associazione e dall'Organismo terzo indipendente, riconosciuto ai sensi della norma EN 45011;

2 - ☐ di aderire ad un disciplinare per l' identificazione del bestiame e la tracciabilità delle produzioni di carni ovine, sottoponendosi ai controlli svolti dall'Associazione e dall'Organismo terzo indipendente, riconosciuto ai sensi della norma EN 45011;

3 - ai sensi della legge 675/96, di autorizzare l'acquisizione ed il trattamento informatico, dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali;

4 - di essere a conoscenza delle norme comunitarie e nazionali che regolano il premio ai produttori di carni ovine e caprine;

5 - di aver sottoposto i propri animali ai piani di eradicazione previsti dagli appositi regolamenti di polizia sanitaria emanati dal Ministero della Salute;

6 - di essere a conoscenza degli effetti sanzionatori per le affermazioni non rispondenti al vero ai sensi del D.P.R. 445/2000 anche in relazione alla perdita degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia;

7 - di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/86 e successive modifiche e integrazioni riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;

8 - di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33 del decreto legislativo 228/2001;

SI IMPEGNA:

1 - a restituire le somme eventualmente percepite quali premi, in caso di inadempienze alle norme comunitarie e nazionali maggiorate degli interessi

ALLEGA:

1 - Fotocopia fronte e retro di un documento di riconoscimento valido;

ALLEGATO 2

ASSOCIAZIONE

PARTITA IVA
CODICEFISCALE

ELENCO ALLEVATORI OVINI ADERENTI ALL'ASSOCIAZIONE AL 31 DICEMBRE ....

DISCIPLINARE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL D.M. ....

☐ PRIMO TRATTINO

☐ SECONDO TRATTINO

N.	RAGIONE SOCIALE PRODUTTORE	CODICE AZIENDALE	CODICEFISCALE	PARTITA IVA	DATA ADESIONE

02A10628

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 24 luglio 2002.

Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti 18 aprile 1977, recante «Caratteristiche costruttive degli autobus», per quanto riguarda alcune definizioni e procedure di calcolo relative alle masse e dimensioni dei veicoli delle categorie M_2 ed M_3, in armonia con le disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997, di attuazione della direttiva 97/27/CE.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che ai commi 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 18 aprile 1977, recante «Caratteristiche costruttive degli autobus», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 135, del 19 maggio 1977;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 14 gennaio 1983, recante «Caratteristiche costruttive degli autobus», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30, del 1° febbraio 1983;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997 relativo all'attuazione della direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 1997, concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 70/156/CEE;

Considerata la necessità di modificare il citato decreto ministeriale 18 aprile 1977, al fine di armonizzare alcune definizioni e procedure di calcolo relative alle masse e le dimensioni dei veicoli delle categorie M_2 ed M_3 con le disposizioni emanate dal decreto ministeriale 14 novembre 1997;

Adotta

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'allegato tecnico al decreto del Ministro dei trasporti 18 aprile 1977, e successive integrazioni e modificazioni, è modificato come segue:

a) il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. *Masse: definizioni.*

3.1. Massa massima a carico tecnicamente ammissibile:

la massa massima del veicolo, per costruzione e prestazioni, dichiarate dal costruttore.

3.2. Massa del veicolo in ordine di marcia:

la massa del veicolo scarico carrozzato in ordine di marcia o la massa del telaio cabinato qualora il costruttore non fornisca la carrozzeria (compresi liquido refrigerante, lubrificante, 90% del carburante, 100% degli altri liquidi ad eccezione delle acque di scarico, attrezzi, ruota di scorta, conducente "75 Kg" ed accompagnatore "75 Kg" se nel veicolo è previsto un sedile per quest'ultimo).

3.3. Massa complessiva a pieno carico:

la massa ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione, pari alla minore tra la massa a carico tecnicamente ammissibile e la massa limite complessiva a pieno carico per la categoria del veicolo di cui trattasi.»;

b) il punto 4. è abrogato;

c) i punti 5.1, 5.2 e 5.3 sono sostituiti dal seguente:

«5.1. La superficie disponibile per i passeggeri, il numero dei posti e la distribuzione delle masse sono calcolati in armonia con le pertinenti prescrizioni di cui all'allegato I al decreto del Ministro dei trasporti 14 novembre 1997, sull'attuazione della direttiva 97/27/CE.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2002

Il Ministro: LUNARDI

02A10620

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 26 giugno 2002.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Piccola società cooperativa Agriservice - Coop. a r.l.», in Francavilla Fontana, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamento ispettivi del 1° marzo 2001, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Brindisi nei confronti della società cooperativa agricola «Piccola società cooperativa Agriservice - Coop. a r.l.», con sede in Francavilla Fontana (Brindisi);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero per le politiche agricole e forestali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Piccola società cooperativa Agriservice - Coop. a r.l.», con sede in Francavilla Fontana (Brindisi), costituita in data 1° ottobre 1997 con atto a rogito del notaio dott. Vincenzo Raiola di Francavilla Fontana (Brindisi), omologato dal tribunale di Brindisi con decreto 13 ottobre 1997, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Massimo Perrone, con studio in Nardò (Lecce), corso Galliano n. 2/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A10186

DECRETO 28 giugno 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Parco verde», in Striano, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la relazione finale del Commissario governativo del 20 settembre 2001 nei confronti della società cooperativa edilizia «Parco verde» con sede in Striano (Napoli);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della Lega nazionale cooperative e mutue, cui la cooperativa aderisce, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Parco verde», con sede in Striano (Napoli), costituita in data 9 novembre 1974 con atto a rogito del notaio dott.ssa Maria Teresa Di Maio di Napoli, omologato dal tribunale di Napoli con decreto 27 novembre 1974, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992 e:

il dott. Andrea Mancino, con studio in Napoli, via A. Vespucci, 9;

l'avv. Raffaele Pellegrino, con studio in Napoli, Centro direzionale isola E/4;

l'avv. Raffaele Versace, con studio in Somma Vesuviana (Napoli), via Cesaraia, 57/59,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari liquidatori spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A10187

DECRETO 26 luglio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Coop. Edil. a r.l. Regione Campania Boscotrecase n. 119», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 14 aprile 2000, eseguiti dall'Unione nazionale cooperative italiane di Roma nei confronti della società cooperativa edilizia «Coop. edil. a r.l. Regione Campania Boscotrecase n. 119», con sede in Napoli;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni dell'Unione nazionale cooperative italiane cui la cooperativa aderisce, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti coope-

rativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Coop. edil. a r.l. Regione Campania Boscotrecase n. 119», con sede in Napoli, costituita in data 18 febbraio 1974, con atto a rogito del notaio dott. Francesco De Vivo di Napoli, omologato dal tribunale di Napoli con decreto 28 marzo 1974, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992 e la dott.ssa Anita Orabona, con residenza in Napoli, via Domenico Fontana n. 27, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A10595

DECRETO 26 luglio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Il Cedro - Società cooperativa a responsabilità limitata», in S. Giuseppe Vesuviano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 22 settembre 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Napoli nei confronti della società cooperativa edilizia «Il Cedro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni dell'Unione nazionale cooperative italiane cui la cooperativa aderisce, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Il Cedro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli), costituita in data 16 settembre 1982 con atto a rogito del notaio dott. Domenico Maio di Napoli, omologato dal tribunale di Napoli con decreto 23 settembre 1982, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992 e la dott.ssa Anita Orabona, con residenza in Napoli, via Domenico Fontana n. 27, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A10596

DECRETO 26 luglio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Orchidea Sip - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Foggia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 30 ottobre 2000, eseguiti dall'Unione nazionale cooperative italiane di Roma nei confronti della società cooperativa edilizia «Orchidea Sip - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Foggia;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni dell'Unione nazionale cooperative italiane cui la cooperativa aderisce, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti coope-

rativi ivi compresi provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Orchidea Sip - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Foggia, costituita in data 10 febbraio 1986 con atto a rogito del notaio dott. Marino Stelio Romagnoli di Foggia, omologato dal tribunale di Foggia con decreto 24 febbraio 1986, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992 e la rag. Isabella Quatraro, con residenza in Foggia, via Brindisi n. 23, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A10597

DECRETO 26 luglio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Armony», in Foggia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 31 ottobre 2000, eseguiti dall'Unione nazionale cooperative italiane di Roma nei confronti della società cooperativa edilizia «Armony», con sede in Foggia;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni dell'Unione nazionale cooperative italiane cui la cooperativa aderisce, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Armony», con sede in Foggia, costituita in data 25 marzo 1991 con atto a rogito del notaio dott.ssa Alba Mazzeo di Foggia, omologato dal tribunale di Foggia con decreto 5 aprile 1991, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992 e la rag. Isabella Quatraro, con residenza in Foggia, via Brindisi n. 23, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A10598

DECRETO 26 luglio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di servizi «Tre Rose a r.l.», in Calitri, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 18 febbraio 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di servizi «Tre Rose a r.l.», con sede in Calitri (Avellino), (codice fiscale n. 00591600648), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Antonio Schiavo, nato ad Avellino il 18 febbraio 1964, domiciliato in Ariano Irpino (Avellino), viale dei Tigli, n. 26/7 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A10599

DECRETO 26 luglio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Archimede a r.l.», in Margherita di Savoia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 30 agosto 2001 e del verbale di accertamento in data 26 gennaio 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Archimede a r.l.», con sede in Margherita di Savoia (Foggia), (codice fiscale n. 01564560710), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la rag. Lorenza Distaso, nata a Margherita di Savoia (Foggia), il 13 giugno 1960 ed ivi domiciliata in Vico Cirenaica, n. 6, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A10600

DECRETO 26 luglio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «La Dimora - S.c.r.l.», in La Spezia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 7 settembre 2001 delle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «La Dimora - S.c.r.l.», con sede in La Spezia (codice fiscale 00768630113), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Stefano Bertoncini, nato a Roma il 10 gennaio 1968, domiciliato in Licciana Nardi (Massa), via Fienile di Sotto n. 6 - Località Monti, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 26 luglio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A10601

DECRETO 26 luglio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Suolo & Ambiente - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Reggio Emilia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 28 dicembre 2001 delle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Suolo & Ambiente - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Emilia (codice fiscale 01302620354) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Paola Ghielmi, nata a Reggio Emilia il 16 luglio 1965 ed ivi domiciliata in via Parri n. 2, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 26 luglio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A10602

DECRETO 31 luglio 2002.

Revoca dell'autorizzazione alla certificazione CE, rilasciata all'Organismo I & S, Ingegneria e sicurezza S.r.l., in Bolzano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO
E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori ed in particolare l'art. 2, comma 4, concernente la facoltà degli Stati membri di stabilire le prescrizioni che ritengono necessarie per garantire la protezione delle persone;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, articoli 9 e 10, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 marzo 2000 ed in particolare l'art. 3, comma 1, di autorizzazione al rilascio delle certificazioni CE secondo la direttiva 95/16/CE per gli allegati V, VI e X, emesso a nome della società I & S - Ingegneria e sicurezza S.r.l. - con sede in via Ischia, n. 16 - 39100 Bolzano;

Vista la formale segnalazione di comportamento non conforme all'allegato VII della direttiva 95/16/CE, così come recepita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 62/1999, da parte dell'organismo notificato I & S - Ingegneria e sicureza S.r.l. - 39100 Bolzano, acquisita in atti di questo Ministero in data 11 marzo 2002, prot. N. 787.157;

Vista la nota del 3 aprile 2002, prot. n. 787.198, con cui questo Ministero, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999, ha chiesto copia dell'intero carteggio relativo ad una specifica prestazione effettuata dall'organismo I & S - Ingegneria e sicurezza S.r.l. - 39100 Bolzano, sull'ascensore elettrico marca Lenzi - matricola n. 282;

Vista la nota di risposta inviata dall'organismo I & S - Ingegneria e sicurezza S.r.l. - 39100 Bolzano in data 15 aprile 2002, prot. n. IS/136/2002, acquisita in atti di questo Ministero in data 24 aprile 2002, prot. n. 787.237, in cui, tra la documentazione allegata, compare: 1) lettera di incarico del 3 gennaio 2001 da parte della società di manutenzione Lenzi S.p.a. all'organismo I & S - Ingegneria e Sicurezza S.r.l. - 39100 Bolzano per l'effettuazione di «visite periodiche e straordinarie» ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.P.G.P. della provincia di Bolzano n. 7/99, su impianti di ascensori affidati alla manutenzione della medesima Lenzi S.p.a.; 2) fattura n. 172.12.2001 del 4 dicembre 2001 emessa a nome

della società Lenzi Group Service S.r.l. dall'organismo I & S - Ingegneria e sicurezza S.r.l. - 39100 Bolzano, concernente «n. 20 verifiche periodiche» su impianti di ascensori «ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.P.G.P. della provincia di Bolzano n. 7/99 e dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999» nonché «n. 9 visite straordinarie, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999», tra cui figura specificatamente la verifica straordinaria all'impianto, marca Lenzi, matricola n. 282, indicato nella segnalazione dell'11 marzo 2002 indirizzata a questo Ministero; 3) il decreto D.P.G.P. della provincia di Bolzano del 2 marzo 1999, n. 7; 4) il verbale di ispezione per «verifica straordinaria» ex art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999, redatto dall'organismo I & S - Ingegneria e sicurezza S.r.l. - 39100 Bolzano in data 10 ottobre 2001, sull'impianto di ascensore elettrico marca Lenzi, matricola n. 282;

Vista la nota del 3 maggio 2002, prot. n. 787.270, con cui questo Ministero ha formalmente contestato all'organismo I & S - Ingegneria e sicurezza S.r.l. - 39100 Bolzano, l'inosservanza dei criteri minimi di cui all'allegato VII, punto 1 e punto 2, della direttiva 95/16/CE, così come recepita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999, comunicando, nel contempo, l'inizio del procedimento ai fini della revoca dell'autorizzazione al rilascio di certificazioni CE ed il nome del funzionario del Ministero responsabile del procedimento stesso, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 241/1990;

Vista la nota inviata dall'organismo I & S - Ingegneria e sicurezza S.r.l. - 39100 Bolzano in data 28 giugno 2002, prot. n. IS/263/2002 acquisita in atti di questo Ministero in data 2 luglio 2002, prot. n. 787.418, con cui l'organismo, in sede di controdeduzioni, ha ribadito che il suo comportamento è stato conforme alla normativa prevista dall'art. 2, comma 5, del D.P.G.P. della provincia di Bolzano n. 7/99, normativa che disciplinerebbe, a suo avviso, anche le verifiche periodiche e straordinarie di cui all'art. 13 e all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/1999;

Tenuto conto che con la nota in data 28 giugno 2002, l'organismo ha altresì ribadito che il proprio operato è conforme al «modus operandi» vigente nella provincia di Bolzano allegando, altresì, parere in merito dell'avvocatura della provincia autonoma di Bolzano in data 28 giugno 2002, prot. n. 3/RvG/42.05P-8209/4001, espresso su richiesta del direttore dell'ufficio tecnico della sicurezza della provincia autonoma di Bolzano;

Considerato che il richiamo da parte dell'organismo dell'art. 2, comma 5, del D.P.G.P. della provincia di Bolzano n 7/99 a legittimazione dell'attività di verifica esercitata non è pertinente, tenuto conto che detta normativa regolamenta esclusivamente l'attività di manutenzione dell'impianto di ascensore e le relative «verifiche di sicurezza»;

Considerato altresì che l'attività di verifica esercitata dall'organismo I & S - Ingegneria e sicurezza S.r.l. - 39100 Bolzano su incarico della ditta di manutenzione Lenzi S.p.a. di cui alla segnalazione dell'11 marzo 2002 è formalmente e sostanzialmente consistita in una verifica straordinaria di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999, attività di verifica cui l'organismo è abilitato per effetto dell'autorizzazione alla certificazione CE, ex art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999. rilasciata da questo Ministero e della conseguente notifica alla Commissione dell'Unione europea per l'espletamento delle relative procedure;

Rilevato inoltre, alla luce della documentazione acquisita, che l'affidamento di incarico di verifiche periodiche e straordinarie all'organismo I & S - Ingegneria e sicurezza S.r.l. - 39100 Bolzano da parte della società di manutenzione Lenzi S.p.a., ha costituito una pratica sistematica e continuativa;

Considerato per quanto precede che l'attività di verifica straordinaria, ex art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999, esercitata dall'organismo I & S - Ingegneria e sicurezza S.r.l. - 39100 Bolzano su incarico della ditta di manutenzione Lenzi S.p.a. non è in alcun modo riconducibile alla disciplina dell'art. 2, comma 5, del D.P.G.P. della provincia di Bolzano n. 7/99, atteso che, peraltro, la normativa statale concernente le verifiche periodiche e straordinarie, ex art. 13 ed art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999, è stata adottata solo in data 30 aprile 1999 (*Gazzetta Ufficiale* del 10 giugno 1999), e cioè successivamente al D.P.G.P. della provincia di Bolzano n. 7/99 già citato, emanato in data 2 marzo 1999;

Considerato che, nel caso di specie, l'esercizio di attività di verifica, ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999, su incarico da parte di ditta di manutenzione è in violazione del disposto di cui all'Allegato VII, punti 1 e 2, della direttiva 95/16/CE, come recepita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 concernente i «criteri minimi che devono essere osservati dagli Stati membri per la notifica degli organismi» e che detto disposto costituisce principio giuridico di carattere generale da osservare nell'esercizio della loro attività di certificazione e di verifica, periodica e straordinaria, da parte degli organismi notificati ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Articolo unico

È revocata l'autorizzazione alla certificazione CE, rilasciata all'organismo I & S - Ingegneria e sicurezza S.r.l., con sede in via Ischia, n. 16 - 39100 Bolzano, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 marzo 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

Roma, 31 luglio 2002

Il direttore generale: VISCONTI

02A10618

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 6 giugno 2002.

Autorizzazione all'attività svolta in Italia dalla filiazione del Dartmouth College, in Siena, e relativa esenzione fiscale.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 27 aprile 1989, n. 154 ed in particolare l'art. 34, comma 8-*bis*;

Visto l'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante del Dartmouth College;

Rilevato che il Dartmouth College ha deliberato di aprire in Italia una filiazione in Siena, piazza Santo Spirito, 7 - Siena;

Considerato che il Dartmouth College è ente senza scopo di lucro;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca della casa-madre americana;

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo agli studenti effettivamente iscritti presso l'università americana di provenienza;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante alla Sig.ra Katherine Richards Soule nata a Northfield (Minnesota) il 25 marzo 1966;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero degli affari esteri;

Decreta:

1. È autorizzata, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del 14 gennaio 1999, l'attività svolta in Italia dalla filiazione del Dartmouth College avente sede in Siena, piazza S. Spirito, 7 - Siena.

2. L'autorizzazione comporta l'esenzione fiscale di cui all'art. 34, comma 8-*bis* della legge 27 aprile 1989, n. 154.

3. La presente autorizzazione non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2002

Il Ministro: MORATTI

02A10245

DECRETO 6 giugno 2002.

Autoriazzazione all'attività svolta in Italia dalla filiazione della Arcadia University, in Perugia, e relativa esenzione fiscale.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 27 aprile 1989, n. 154 ed in particolare l'art. 34, comma 8-*bis*;

Visto l'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante della Arcadia University;

Rilevato che la Arcadia University ha deliberato di aprire in Italia una filiazione in Perugia, via dei Priori, 84/86 - 06123 Perugia;

Considerato che la Arcadia University é ente senza scopo di lucro;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca della casa-madre americana;

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo agli studenti effettivamente iscritti presso l'università americana di provenienza;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante al sig. David Chester Larsen, nato a Portland (U.S.A.) il 3 agosto 1940;

Visto il parere favorevole del Ministero degli affari esteri;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'interno;

Decreta:

1. È autorizzata, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del 14 gennaio 1999, attività svolta in Italia dalla filiazione della Arcadia University avente sede in via dei Priori, 84/86, - 06123 Perugia;

2. L'autorizzazione comporta l'esenzione fiscale di cui all'art. 34, comma 8-*bis* della legge 27 aprile 1989, n. 154.

3. La presente autorizzazione e non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2002

Il Ministro: MORATTI

02A10246

DECRETO 6 agosto 2002.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni della ricerca, per un impegno di spesa pari a € 1.819.549,96.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del Fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Vista la domanda della High Technology Group S.p.a. prot. n. 5318, presentata ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto del parere espresso dal comitato nella riunione del 3 luglio 2001, di cui al punto 3 del resoconto sommario;

Considerato che per il progetto proposto per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2002;

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999, concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;

Vista la circolare prot. n. 760/ric. del 29 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 2000, recante: «Disciplina transitoria delle attività di sostegno nazionale alla ricerca industriale di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 (legge 46/1982), nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di ricerca applicata è ammesso agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalità e le condizioni indicate:

Ditta: HIGH TECHNOLOGY GROUP S.P.A. Pomezia - (Roma) (Classificata piccola media impresa).

Progetto: n. 5318.

Titolo del progetto: DM & KDD.

Durata e data inizia progetto: mesi 36 dal 1° ottobre 2000.

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 17 settembre 2000.

Costo ammesso: euro 2.138.131,56 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di ricerca industriale: euro 729.753,60.

Attività di sviluppo precompetitivo: euro 1.408.377,96.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di ricerca industriale	729.753,60	0,00	0,00	0,00
Attività di sviluppo precompetitivo	1.408,377,96	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a euro 1.282,878,94.

Contributo nella spesa (C.S.) fino a euro 536.671,02.

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzianato: San Paolo - IMl S.p.a.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella spesa.

Art. 2.

Per tutti gli interventi disciplinati dal decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, sono applicate le seguenti condizioni:

per le relative operazioni di finanziamento non sono richieste particolari forme di garanzia, salva la facoltà per l'istituto finanziatore di richiederle per i progetti a valere sulla legge n. 346/1988. Altresì, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del predetto decreto ministeriale, in ottemperanza all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi;

La durata del progetto potrà essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 4.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche e integrazioni, sono determinate in euro 1.819.549,96 e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A10629

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 31 luglio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Treviso.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e regolamento citate in nota

Dispone:

1. Irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Treviso nelle giornate del 5-7-12-14-19 e 21 agosto 2002.

1.1 È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Treviso nelle giornate del 5-7-12-14-19 e 21 agosto 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che nelle giornate del 5-7-12-14-19 e 21 agosto 2002 l'ufficio rimarrà chiuso al pubblico per esigenze organizzative dalle ore 14 alle ore 15.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13 - comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7 - comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 31 luglio 2002

Il direttore regionale f.f.: GREGGIO

02A10630

PROVVEDIMENTO 31 luglio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Padova 1.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e regolamento citate in nota

Dispone:

1. Irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Padova 1 in data 1° agosto 2002.

1.1 È accertato l'irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Padova 1 nel giorno 1° agosto 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che nella giornata di giovedì 1° agosto p.v., a seguito di lavori di ampliamento del cablaggio strutturato, dalle ore 8,00 e per alcune ore verrà a mancare il collegamento elettrico generale per intervento di fermo contatore; pertanto, si verificheranno condizioni di irregolare funzionamento sia nei servizi all'utenza che nei collegamenti con altri uffici.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13 - comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7 - comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 31 luglio 2002

Il direttore regionale f.f.: GREGGIO

02A10631

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 1° agosto 2002.

Riconoscimento di diritti di accesso a titolo prioritario alla capacità di trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con l'estero, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a seguito della realizzazione di nuove infrastrutture di rete. (Deliberazione n. 151/02).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 1° agosto 2002;

Premesso che:

l'art. 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) dispone che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) promuova la concorrenza nei servizi di pubblica utilità del settore dell'energia elettrica;

l'art. 2, comma 12, lettera *d)*, della legge n. 481/1995, prevede che l'Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;

l'art. 2, comma 12, lettera *h)*, della legge n. 481/1995, prevede che l'Autorità emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi di pubblica utilità da parte dei soggetti esercenti detti servizi;

l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), dispone che con provvedimento dell'Autorità vengano individuati modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica nel caso che risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili, tenuto conto di una equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero;

l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999, dispone che l'Autorità fissi le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità dei servizi di trasmissione e di dispacciamento sul territorio nazionale;

l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, dispone, tra l'altro, che la società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) deliberi gli interventi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale nel rispetto degli indirizzi del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attività produttive);

l'art. 2, lettera *c)*, della convenzione tipo per la disciplina degli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e dei dispositivi di interconnessione con altre reti di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, approvata con decreto del Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 19 gennaio 2001 (di seguito: convenzione-tipo) prevede che l'attività di sviluppo della rete di trasmissione nazionale sia parte integrante dell'attività di trasmissione dell'energia elettrica;

l'art. 10, comma 3, della convenzione tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Gestore della rete approvata con decreto del medesimo Ministro 17 luglio 2000, recante attribuzione della concessione alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. delle attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 178 dell'1° agosto 2000 (di seguito: concessione di trasmissione e di dispacciamento), dispone che, per quanto attiene gli interventi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale riguardanti nuove linee e stazioni elettriche, il Gestore della rete possa procedere direttamente ovvero ricorrere ad una procedura di confronto concorrenziale per la selezione del soggetto che diviene titolare dell'intervento di sviluppo medesimo;

l'art. 3, comma 6, quarto periodo, del decreto legislativo n. 79/1999 dispone che in nessun caso possano essere riconosciuti ai proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale, o a coloro che ne abbiano la disponibilità, diritti di esclusiva o di priorità o condizioni di maggior favore di alcun tipo nell'utilizzo della stessa;

Visti:

la legge n. 481/1995;

la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

il decreto legislativo n. 79/1999;

Viste:

la concessione di trasmissione e di dispacciamento;

la convenzione-tipo;

Viste:

la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2001, n. 95/01 recante condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 95/01);

la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01 pubblicata nel supplemento ordinario n. 277 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001, come successivamente modificata e integrata;

Considerato che:

la capacità di trasporto per l'importazione di energia elettrica sulla rete di interconnessione con l'estero è, da diversi anni, oggetto di richieste largamente superiori rispetto alle quantità disponibili compatibilmente con la gestione in sicurezza del sistema elettrico italiano; e che, in particolare per le assegnazioni ai clienti del mercato libero, il rapporto tra richieste di capacità e capacità disponibile ha raggiunto il valore di circa 6 per l'anno 2001 e circa 10 per l'anno 2002, ponendo in evidenza il degradamento progressivo dell'adeguatezza della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con l' estero nei confronti della domanda;

l'incremento della capacità di interconnessione con l'estero è condizione necessaria al fine di aumentare il grado di concorrenza nelle attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita dell'energia elettrica sul territorio nazionale, definite come attività libere dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, nonché la diversificazione tipologica e geografica delle fonti di approvvigionamento e che l'aumento della capacità di interconnessione rappresenta, pertanto, uno strumento essenziale per la promozione della concorrenza;

alcune imprese operanti nel settore dell'energia elettrica, per ovviare alle predette limitazioni dovute alla scarsità di capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero, hanno segnalato all'Autorità il proprio interesse a contribuire alla realizzazione di nuove infrastrutture a rete, oltre a quelle già deliberate e poste in realizzazione dal Gestore della rete secondo i meccanismi della procedura di confronto concorrenziale di cui alle premesse, per incrementare la medesima capacità;

il contributo di soggetti terzi al potenziamento delle infrastrutture di cui al precedente alinea può mitigare la persistente inadeguatezza della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero, contribuendo a ridurre l'esistente divario tra capacità di trasporto disponibili e richieste della medesima e, quindi, ad incrementare l'incidenza dell'energia elettrica estera nell'offerta energetica italiana al fine di promuovere la concorrenza tra produttori ed importatori della medesima;

il contributo dei predetti soggetti al potenziamento delle infrastrutture di rete può essere attivato in misura adeguata al perseguimento delle finalità di cui al precedente alinea, prevedendo, come alternativa temporanea agli esistenti meccanismi di remunerazione in numerano degli interventi di sviluppo e solo per gli investimenti infrastrutturali sulla rete di interconnessione con l'estero, una remunerazione in natura attraverso, ad esempio, l'attribuzione ai medesimi soggetti di una garanzia pluriennale, limitata per tempo e quantità, che consenta ai medesimi soggetti o ad imprese ad essi associate il recupero di tali costi principalmente attraverso l'attività di importazione e di vendita dell'energia elettrica proveniente dall'estero;

l'accesso a titolo prioritario di una quota della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero resa disponibile a seguito della realizzazione di nuove infrastrutture con il concorso di soggetti interessati costituisce una soluzione per attribuire la garanzia pluriennale di cui al precedente alinea, al fine di rendere possibile la partecipazione dei medesimi al potenziamento infrastrutturale;

l'incremento complessivo di capacità di trasporto adeguato al perseguimento delle suddette finalità nel lungo periodo dipende dall'evoluzione del sistema elettrico, sia in termini di variazione del fabbisogno di energia elettrica, sia in termini di variazione del numero e della tipologia degli impianti di produzione di energia elettrica in Europa;

l'attribuzione dell'accesso a titolo prioritario di quote di capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero costituisce una fattispecie di accesso alle reti regolato dall'Autorità nel pieno rispetto dei principi di garanzia per tutti gli utenti della rete della libertà di accesso a parità di condizioni, di imparzialità e di neutralità dei servizi pubblica utilità, in quanto i soggetti beneficiari del titolo prioritario si trovano nelle condizioni di chi ha realizzato un investimento a propria cura e spese per ovviare ad una carenza di capacità di trasporto sulla rete di trasmissione nazionale che costituisce infrastruttura essenziale per l'erogazione di servizi di pubblica utilità alla generalità dell'utenza ed in quanto a tali diritti prioritari può accedere qualunque soggetto si trovi nelle condizioni appena individuate;

l'accesso a titolo prioritario è compatibile sia con l'assetto vigente dell'attività di trasmissione dell'energia elettrica, in cui la gestione della rete e la titolarità delle infrastrutture sono separate ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999, sia con un assetto in cui gestione della rete e titolarità delle infrastrutture sono unificate;

Ritenuto che sia necessario:

prevedere, nel quadro delle disposizioni aventi ad oggetto la disciplina delle modalità di allocazione della capacità di trasporto sulle infrastrutture a rete di interconnessione con i sistemi elettrici degli Stati confinanti, il riconoscimento di diritti di accesso a titolo prioritario ad una quota della nuova capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero, come determinata dal Gestore della rete a cui è intestata la gestione unificata dell'intera rete di trasmissione nazionale comprensiva delle nuove infrastrutture, nel caso in cui il soggetto interessato sostenga le spese necessarie per la realizzazione, esercizio e manutenzione delle nuove opere infrastrutturali;

completare la disciplina dell'accesso alle reti mediante l'introduzione dell'accesso prioritario a condizioni regolate dall'Autorità come meccanismo ulteriore ed additivo alla normale procedura di sviluppo delle reti; e che tale disciplina possa costituire una valida alternativa nel caso in cui la predetta procedura non sia adeguata nel favorire l'approntamento di nuove infrastrutture di trasporto in alcune situazioni, quali quella della rete di interconnessione con l'estero, di particolare rilevanza strutturale e strategica;

dare impulso, con la determinazione di cui al precedente alinea, al raggiungimento di condizioni strutturali coerenti con l'effettivo livello della domanda di capacità di trasporto strumentale all'importazione di energia elettrica e, quindi, per determinare condizioni di effettiva concorrenza nei segmenti della produzione, importazione, esportazione e vendita di energia elettrica, in tal modo favorendo altresì il processo di riduzione dei prezzi dell'energia elettrica nel sistema elettrico nazionale;

stabilire un periodo pari ad un quinquennio come periodo in cui possano essere definiti interventi di realizzazione di nuove infrastrutture a cui è associato il diritto di accesso a titolo prioritario ritenendo, almeno in una prima fase, tale periodo adeguato al perseguimento degli obiettivi di cui al precedente alinea;

prevedere modalità e condizioni per l'attribuzione dell'accesso a titolo prioritario ai soggetti interessati, affinché il Gestore della rete organizzi, nell'ambito dei propri programmi di sviluppo diretto della rete di trasmissione nazionale, procedure di selezione delle iniziative di potenziamento infrastrutturale, cui sono associati diritti di accesso a titolo prioritario, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione tra soggetti in quanto fattispecie specifica dell'accesso alle reti;

concedere l'accesso a titolo prioritario alla capacità di trasporto sull'interconnessione limitatamente ad una quota della capacità di trasporto resa disponibile dai soggetti che sostengono le spese necessarie agli interventi di sviluppo e per un periodo di tempo limitato, tali da consentire il recupero dei costi sostenuti per la realizzazione e per l'esercizio e la manutenzione nel medesimo periodo delle nuove infrastrutture;

porre, ai fini della promozione della concorrenza nelle attività di produzione, di importazione e di vendita di energia elettrica, limitazioni alle quote massime di accesso a titolo prioritario detenibili dai singoli soggetti ovvero dai gruppi di imprese attivi nelle predette attività;

definire il limite di cui al precedente alinea in modo da consentire la realizzazione di almeno un collegamento a tensione di 380 kV da parte di un unico soggetto che intende avvalersi dell'accesso a titolo prioritario;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate e richiamate nell'art. 1 dell'Allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento ordinario n. 277 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001, e sue successive modifiche, integrate come segue:

a) capacità di trasporto è il massimo flusso di potenza che può essere trasportato tra due porzioni di rete compatibilmente con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico;

b) concessione di trasmissione e di dispacciamento è la concessione alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. delle attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 178 del 1° agosto 2000;

c) convenzione-tipo è la convenzione tipo per la disciplina degli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e dei dispositivi di interconnessione con altre reti di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 19 gennaio 2001;

d) elemento di rete è uno dei componenti elettrici o un loro insieme facente parte di una rete elettrica, individuato in base a criteri funzionali in relazione all'attività di trasmissione o di distribuzione dell'energia elettrica; ad esempio una linea, un trasformatore;

e) intervento di sviluppo diretto è un intervento di sviluppo della rete di trasmissione nazionale per nuove infrastrutture la cui realizzazione, manutenzione ed esercizio sono assegnati dal Gestore della rete ad un soggetto terzo e a cui è associato il riconoscimento dell'accesso a titolo prioritario ai sensi del presente provvedimento;

f) programma di immissione è il diagramma temporale che definisce gli impegni ad immettere energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi;

g) programma di prelievo è il diagramma temporale che definisce gli impegni a prelevare energia elettrica dalle reti con obbligo di connessione di terzi;

h) zone di rete sono le zone della rete rilevante di cui all'art. 1, lettera *rr.*, dell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2001, n. 95/01 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2001.

Art. 2.

Oggetto e ambito di applicazione

2.1 Le disposizioni del presente provvedimento disciplinano l'accesso a titolo prioritario alla nuova capacità di trasporto resa disponibile a seguito della realizzazione di infrastrutture di trasporto di energia elettrica facenti parte della rete di trasmissione nazionale per lo scambio di energia elettrica con l'estero e a seguito di potenziamento di infrastrutture di trasporto esistenti.

2.2 La nuova capacità di trasporto di cui al comma precedente risulta da interventi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale per la realizzazione o il potenziamento di infrastrutture deliberati dal Gestore della rete nell'ambito della procedura diretta di cui all'art. 10, comma 3, della concessione di trasmissione e di dispacciamento dopo l'entrata in vigore del presente provvedimento e che entrino in servizio non oltre il 31 dicembre 2007.

Art. 3.

Accesso a titolo prioritario

3.1 È riconosciuto l'accesso a titolo prioritario ai soggetti che realizzano interventi di sviluppo diretto. Il riconoscimento dell'accesso a titolo prioritario produce effetti con decorrenza dalla data di entrata in servizio degli elementi della rete di trasmissione nazionale oggetto del medesimo intervento, per un periodo di dieci anni decorrenti dalla medesima data. Il Gestore della rete non è ammesso al riconoscimento del diritto di cui al presente articolo.

3.2 A nessun soggetto può essere riconosciuto l'accesso a titolo prioritario ad una capacità di trasporto sulla rete di interconnessione superiore a 800 MW.

3.3 Per quanto necessario ai fini del riconoscimento dell'accesso a titolo prioritario di cui ai commi precedenti, devono essere considerate congiuntamente le eventuali quote di capacità di trasporto per le quali è previsto l'accesso a titolo prioritario da parte di società tra le quali sussista un rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ovvero che siano controllate dalla medesima società.

3.4 I soggetti a cui sia stato riconosciuto l'accesso a titolo prioritario comunicano al Gestore della rete ed all'operatore del sistema elettrico confinante un programma orario di scambio alla corrispondente frontiera. Tale programma non può prevedere in nessuna ora l'importazione di una potenza superiore alla capacità di trasporto per la quale è riconosciuto l'accesso prioritario.

3.5 Anteriormente alla data di avvio del dispacciamento di merito economico e del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, i soggetti a cui sia stato riconosciuto l'accesso a titolo prioritario hanno il diritto di scambiare in ciascuna ora dell'anno l'energia elettrica prevista dal programma orario di scambio di cui al comma 3.4, che si considera prelevata dal sistema elettrico del Paese esportatore ed immessa nel sistema elettrico del Paese importatore.

3.6 A partire dalla data di avvio del dispacciamento di merito economico e del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, i soggetti a cui sia stato riconosciuto l'accesso a titolo prioritario hanno il diritto di scambiare in ciascuna ora dell'anno l'energia elettrica prevista dal programma di cui al precedente comma 3.4 tra le zone indicate dal Gestore della rete ai sensi del successivo art. 4, comma 4.3, lettera *a)*, con le modalità previste nel seguito del presente articolo.

3.7 A partire dalla data di avvio del dispacciamento di merito economico e del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, i programmi di cui al comma 3.4, presentati dai soggetti titolari di contratti bilaterali di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 79/1999 che utilizzano capacità di trasporto per la quale i medesimi soggetti sono titolari di accesso a titolo prioritario, corrispondono ad offerte di vendita a prezzo nullo, ai sensi dell'art. 8, comma 8.8, dell'allegato *A* alla deliberazione n. 95/01, le quali sono considerate, a parità di prezzo, prioritarie rispetto alle altre offerte di vendita relative alla medesima zona di rete.

3.8 A partire dalla data di avvio del dispacciamento di merito economico e del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, i soggetti a cui sia stato riconosciuto l'accesso a titolo prioritario

sono esonerati dal versamento del corrispettivo di cui all'art. 8, comma 8.10, dell'allegato *A* alla deliberazione n. 95/01 per una quota pari, in ciascuna ora in cui gli elementi della rete di trasmissione nazionale oggetto dell'intervento di sviluppo diretto sono disponibili, al prodotto tra:

a) l'energia elettrica corrispondente al programma di scambio di cui al precedente comma 3.4;

b) e la differenza tra il prezzo che si determina nella zona di rete italiana e quello che si determina nella zona di rete corrispondente alla frontiera elettrica, identificate dal Gestore della rete ai sensi del successivo art. 4, comma 4.3, lettera *a).*

3.9 La titolarità dell'accesso a titolo prioritario non può essere ceduta, salvo il caso in cui un altro soggetto si sostituisca, con procedure trasparenti, al soggetto a cui sia stato riconosciuto l'accesso a titolo prioritario, assumendone tutti gli impegni finanziari relativi alla realizzazione degli impianti.

3.10 I soggetti a cui sia stato riconosciuto l'accesso a titolo prioritario sono tenuti al pagamento del corrispettivo di cui all'art. 5, comma 4, della deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1999, n. 162/1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999.

3.11 Per gli elementi di rete oggetto di un intervento di sviluppo diretto, limitatamente al periodo di cui al precedente comma 3.1, non è prevista alcuna remunerazione.

3.12 Il mancato utilizzo da parte di un soggetto, ad eccezione dei casi in cui tale mancato utilizzo sia dovuto a cause non imputabili alla volontà del soggetto, di una quota superiore al 20% della capacità per la quale è riconosciuto al medesimo soggetto l'accesso a titolo prioritario, determina la decadenza dei diritti di accesso a titolo prioritario all'intera capacità per l'anno successivo.

Art. 4.

Modalità per l'attribuzione dell'accesso a titolo prioritario

4.1 I soggetti interessati alla realizzazione di interventi di sviluppo diretto sono tenuti a presentare domanda al Gestore della rete. La domanda, presentata secondo le modalità stabilite dal Gestore della rete, deve contenere almeno:

a) la data prevista di entrata in servizio delle infrastrutture di rete oggetto dell'intervento di sviluppo diretto;

b) le caratteristiche tecniche principali, ivi inclusa l'indicazione dei siti di connessione alla rete di trasmissione nazionale e, eventualmente, alla rete estera, delle medesime infrastrutture;

c) la descrizione, supportata da idonea documentazione di riscontro, delle modalità adottate per sostenere il costo delle opere necessarie per la costruzione delle infrastrutture;

d) il progetto di massima dell'intervento di sviluppo diretto con il livello di dettaglio specificato nel documento di cui al successivo comma 5.2.

4.2 Ai fini dell'accettazione delle domande e della conseguente attribuzione dell'accesso a titolo prioritario, il Gestore della rete esamina contestualmente tutte le domande pervenute entro il termine di cui al precedente comma 5.1, secondo procedure trasparenti e non discriminatorie. Le domande possono essere rigettate dal Gestore della rete solo qualora le medesime siano ritenute tecnicamente non congrue, o non compatibili con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico. Il Gestore della rete fornisce motivata comunicazione del rigetto di ciascuna domanda al soggetto richiedente e all'Autorità.

4.3 Al fine della determinazione della capacità di trasporto per la quale è riconosciuto l'accesso a titolo prioritario il Gestore della rete identifica, per ciascun anno a partire da quello in cui l'assegnazione ha luogo:

a) per ciascuna richiesta, le zone di rete tra le quali la capacità di trasporto risulta incrementata dalla realizzazione dell'intervento di sviluppo oggetto della medesima richiesta;

b) l'incremento complessivo di capacità di trasporto sull'interconnessione in importazione e, ove lo ritenga opportuno, in esportazione determinato dall'insieme degli interventi di sviluppo diretto oggetto di richieste;

c) l'incremento di capacità di trasporto sull'interconnessione determinato da ciascuno degli interventi di sviluppo diretto, calcolato considerando in servizio tutti gli altri interventi di sviluppo oggetto di richieste.

4.4 La capacità di trasporto a cui è attribuito l'accesso a titolo prioritario è determinata dal Gestore della rete in misura pari all'80% del valore ottenuto ripartendo l'incremento complessivo di capacità di trasporto di cui al precedente comma 4.3, lettera *b)*, tra gli interventi di sviluppo richiesti proporzionalmente all'incremento di cui alla lettera *c)*, del medesimo comma 4.3, e tenendo conto che a nessun intervento può corrispondere, per effetto della ripartizione, una capacità di trasporto superiore all'incremento di capacità di cui alla medesima lettera *c).* Tale valore viene eventualmente ridotto dal Gestore della rete della quantità necessaria a garantire il rispetto della condizione di cui all'art. 3, comma 3.2.

4.5 I soggetti cui sia stato attribuito l'accesso a titolo prioritario hanno facoltà di rinunciare alla realizzazione degli interventi di sviluppo diretto, comunicando la rinuncia al Gestore della rete entro 15 giorni dalla data di assegnazione. A seguito della rinuncia il Gestore della rete procede alla rideterminazione della capacità di trasporto per la quale è riconosciuto l'accesso a titolo prioritario ai sensi dei precedenti commi 4.3 e 4.4.

Art. 5.

Disposizioni transitorie e finali

5.1 Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il Gestore della rete pubblica nel proprio sito internet, dopo averne data comunicazione all'Autorità, un bando conforme alle disposizioni contenute nel presente provvedimento, contenente le modalità per la presentazione della richiesta di realizzazione di interventi di sviluppo diretto e le modalità di valutazione delle domande e di assegnazione degli interventi. Il bando contiene la descrizione delle procedure trasparenti e non discriminatorie di valutazione delle domande di cui all'art. 4, comma 4.2, e il termine per la loro presentazione. Il periodo di tempo compreso tra il termine per la presentazione delle domande di realizzazione di interventi di sviluppo diretto e la data di pubblicazione del bando deve essere superiore a 90 (novanta) giorni ed inferiore a 180 (centottanta) giorni.

5.2 Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento il Gestore della rete pubblica nel proprio sito internet un documento contenente la specificazione degli ulteriori elementi ritenuti necessari per la valutazione tecnica degli interventi di sviluppo diretto.

5.3 Il Gestore della rete comunica all'Autorità l'elenco dei soggetti cui è stato riconosciuto l'accesso a titolo prioritario, con l'indicazione della capacità di trasporto e della data prevista per l'entrata in servizio delle nuove infrastrutture di rete a seguito della cui realizzazione è associato l'accesso prioritario.

5.4 L'Autorità pubblica e aggiorna nel proprio sito internet (www.autorita.energia.it) le informazioni di cui al precedente comma 5.3.

5.5 Al fine del controllo su quanto previsto dall'art. 3, comma 3.12, il Gestore della rete trasmette all'Autorità, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i valori delle capacità di trasporto sull'interconnessione utilizzate da ciascun soggetto nell'anno precedente.

5.6 Il presente provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), entra in vigore dalla data della pubblicazione.

Milano, 1° agosto 2002

Il presidente: RANCI

02A10594

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 21 agosto 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9762
Yen giapponese	115,81
Corona danese	7,4268
Lira Sterlina	0,64060
Corona svedese	9,1671
Franco svizzero	1,4692
Corona islandese	83,66
Corona norvegese	7,3575
Lev bulgaro	1,9469
Lira cipriota	0,57349
Corona ceca	30,818
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,65
Litas lituano	3,4520
Lat lettone	0,5883
Lira maltese	0,4147
Zloty polacco	4,0519
Leu romeno	32247
Tallero sloveno	226,9818
Corona slovacca	43,650
Lira turca	1589000
Dollaro australiano	1,7900
Dollaro canadese	1,5308
Dollaro di Hong Kong	7,6142
Dollaro neozelandese	2,0845
Dollaro di Singapore	1,7083
Won sudcoreano	1163,63
Rand sudafricano	10,6699

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A10848

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dolaut»

Estratto decreto n. 295 del 14 giugno 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DOLAUT anche nelle forme e confezioni: 4% «gel» flacone con erogatore da 15 g, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Gienne Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Lorenteggio, 270/A - cap 20146, Italia, codice fiscale 11957290155.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «4% gel» flacone con erogatore da 15 g;

A.I.C. n. 033913029 (in base 10), 10BY65 (in base 32);

forma farmaceutica: gel;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Doppel F.CI S.r.l. stabilimento sito in Piacenza (Italia), stradone Farnese, 118 (completa); Pharbil Waltrop Gmbh stabilimento sito in Waltrop (Germania), IM Wirrigen, 25 (completa); Jager Gmbh stabilimento sito in Muggensturm (Germania), Heinkelstrasse, 8 (completa).

Composizione: 15 g:

principio attivo: diclofenac sodico 0,6 g;

eccipienti: glicole propilenico 2,25 g; alcol isopropilico 1,536 g; lecitina di sola 1,5 g; sodio fosfato diidrato 0,018 g; disodio fosfato dodecaidrato 0,102 g; disodio edetato 0,006 g; ascorbil palmitato 0,006 g; acqua depurata 8,484 g; alcol etilico 0,498 g; essenza menta 0,03 g.

Indicazioni terapeutiche: trattamento locale di stati dolorosi e flogistici di natura reumatica o traumatica delle articolazioni, dei muscoli, dei tendini e dei legamenti.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10638

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nimesulide»

Estratto decreto n. 332 del 15 luglio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ravizza Farmaceutici S.p.a., con sede in via Europa, 35, Muggiò - Milano, con codice fiscale 08501270154:

medicinale: NIMESULIDE.

Confezione:

A.I.C. n. 032961017\G - «100 mg compresse», 30 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 032961029\G - «100 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine (sospesa),

è ora trasferita alla società: LPB Istituto farmaceutico S.p.a., con sede in strada statale 233 (Varesina) km 20,5, Origgio - Varese, con codice fiscale 00738480151.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10641

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bioclaril»

Estratto decreto n. 335 del 15 luglio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bioprogress S.p.a., con sede in Via Aurelia, 58 - Roma, con codice fiscale n. 07696270581:

medicinale: BIOCLARIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 033272016 - «5.000 UI/0,2 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite per uso sottocutaneo (sospesa);

A.I.C. n. 033272028 - «12.500 UI/0,5 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite per uso sottocutaneo,

è ora trasferita alla società: GNR S.p.a., con sede in via Europa, 35 - Muggiò, (Milano), con codice fiscale n. 00795170158.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10633

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ugurol»

Estratto decreto n. 337 del 18 luglio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bayer AG, con sede in Leverkusen (Germania), Leverkusen (Germania), (Germania):

medicinale: UGUROL.

Confezioni:

A.I.C. n. 021458017 - «250 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 021458029 - «0,55 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso, per uso orale o locale» 5 fiale,

è ora trasferita alla società: Rottapharm S.r.l., con sede in via Valosa di Sopra, 9 - Monza (Milano), con codice fiscale n. 01618550121.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10634

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tensadiur»

Estratto decreto n. 339 del 18 luglio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sirton Pharmaceuticals S.p.a., con sede in piazza XX Settembre, 2 - Villa Guardia (Como), con codice fiscale n. 01192270138:

medicinale: TENSADIUR.

Confezioni:

A.I.C. n. 028211011 - 14 compresse 5 + 6,25 mg (sospesa);

A.I.C. n. 028211023 - 14 compresse 10 + 12,5 mg;

A.I.C. n. 028211035 - 14 compresse 20 + 25 mg (sospesa),

è ora trasferita alla società: Istituto biochimico nazionale Savio S.r.l., con sede in via E. Bazzano, 14 - Ronco Scrivia (Genova), con codice fiscale n. 00274990100.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10635

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aerflu»

Estratto decreto n. 341 del 18 luglio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Nobel farmaceutici S.r.l., con sede in via Tiburtina, 1004 - Roma, con codice fiscale n. 04177861004:

medicinale: AERFLU.

Confezione: A.I.C. n. 034493015 - «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml,

è ora trasferita alla società: Pulitzer italiana S.r.l., con sede in via Tiburtina, 1004 - Roma, con codice fiscale n. 03589790587.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10639

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carin»

Estratto decreto n. 346 del 18 luglio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Acarpia - Servicos Farmaceuticos LDA, con sede in rua dos Murcas, 88 - Funchal - Madeira (Portogallo):

medicinale: CARIN.

Confezione: A.I.C. n. 020197012 - 10 compresse effervescenti,

è ora trasferita alla società: Union Health S.r.l., con sede in via Roccamandolfi, 1 - Roma, con codice fiscale n. 06831491003.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10640

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dobutrex»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 439 del 18 luglio 2002

Medicinale: DOBUTREX.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130 - cap 20156, codice fiscale 05849130157.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Si autorizza la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 024586024 - da «IV 1 flacone soluzione sterile 20 ml» a «250 mg/20 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 20 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata sugli stessi.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10637

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lescol»

Estratto provvedimento n. 451 del 24 luglio 2002

Medicinale: LESCOL.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale 233 km 20,5 - cap 21040, Italia, codice fiscale 07195130153.

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

si autorizza la modifica delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: «Lescol» è indicato in pazienti affetti da ipercolesterolemia primaria e dislipidemia di tipo misto (tipo Iia e Iib secondo Fredrickson), per ridurre i livelli di colesterolo totale (TC), colesterolo LDL (LDL-C), apolipopoproteina B (apo B) e trigliceridi (TG), quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche è inedaguata.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029163019 - «20 mg capsule» 28 capsule;

A.I.C. n. 029163021 - «40 mg capsule» 14 capsule;

A.I.C. n. 029163033 - «80 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse;

A.I.C. n. 029163045 - «40 mg capsule rigide» 28 capsule (sospesa).

Sono inoltre autorizzate le modifiche delle denominazioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 029163019 - «20 mg capsule» 28 capsule varia a: «20 mg capsule rigide» 28 capsule;

A.I.C. n. 029163021 - «40 mg capsule» 14 capsule varia a: «40 mg capsule rigide» 14 capsule.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10636

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zitromax»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 454 del 24 luglio 2002

Medicinale: ZITROMAX.

Titolare A.I.C.: Pfizer italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele - Latina, strada statale 156 km 50, c.a.p. 04010, Italia, codice fiscale 00192900595.

Variazione A.I.C.: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

si approva la modifica delle indicazioni terapeutiche. Le nuove indicazioni ora autorizzate sono:

«Zitromax Avium» (Azitromicina) è indicato in monoterapia o in associazione alla rifabutina nella profilassi delle infezioni da mycobacterium avium complex (MAC): infezioni opportunistiche che colpiscono sopratutto i pazienti affetti dal virus HIV in stadio avanzato;

«Zitromax Avium» (Azitromicina) è indicato, in associazione all'etambutolo, nel trattamento delle infezioni da mycobacterium avium complex (MAC) disseminate in pazienti affetti dal virus HIV in stadio avanzato,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027860143 - «Avium 600 mg compresse rivestite con film» 8 compresse;

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10643

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trosyd»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 457 del 24 luglio 2002

Medicinale: TROSYD.

Titolare A.I.C.: Pfizer Consumer Health Care S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele - Latina, strada statale 156 km 50, c.a.p. 04010, ItaIia, codice fiscale 04866591003.

Variazione A.I.C.: passaggio automedicazione (B10).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

passaggio ad automedicazione: da medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992) a medicinale non soggetto a prescrizione medica. Medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992)

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025647013 - «10 mg/g crema» tubo 30 g;

A.I.C. n. 025647037 - «1 g/100 g polvere cutanea» flacone 30 g;

A.I.C. n. 025647049 - «1 g/100 g emulsione cutanea» flacone 30 g;

A.I.C. n. 025647114 - «28 g/100 g soluzione cutanea» flacone 12 ml;

A.I.C. n. 025647138 - schiuma dermica 1% 6 bust. 10 g.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, come di seguito indicate:

A.I.C. n. 025647013 - «1% crema» tubo 30 g;

A.I.C. n. 025647037 - «1% polvere cutanea» flacone 30 g;

A.I.C. n. 025647049 - «1% emulsione cutanea» flacone 30 g;

A.I.C. n. 025647114 - «28% soluzione cutanea per uso ungueale» flaconcino 12 ml;

A.I.C. n. 025647138 - «1% soluzione cutanea» 6 bustine 10 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10642

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bicoxan»

Estratto provvedimento n. 105 del 3 luglio 2002

Oggetto: specialità medicinale BICOXAN.

Richiesta di modifica delle quantità di composizione di principi attivi ed eccipienti espressi da 10.000 ml a 1.000 ml.

Titolare A.I.C.: Industria italiana integratori-Trei S.p.a., via Pietro Bembo n. 12, Modena.

Confezioni: bag in box da 10.000 ml - A.I.C. n. 103166021.

Oggetto del provvedimento: modifica della quantità di composizione.

Si autorizza per la specialità indicata in oggetto, la modifica della quantità della composizione da 10.000 ml:

principi attivi: sulfachinossalina 1.500 g - trimethoprim 500 g;

eccipienti qba 10.000 ml a 1.000 ml;

principi attivi: sulfachinossalina 150 g - trimethoprim 50 g;

eccipienti qba 1.000 ml.

Le confezioni del medicinale veterinario prefabbricato devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante la quantità di composizione espressa per 1.000 ml anziché 10.000 ml.

I lotti già prodotti, con la vecchia composizione, in precedenza autorizzata, possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10607

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfadimetossina 200 Premix».

Estratto provvedimento n. 106 del 3 luglio 2002

Oggetto: premiscela per alimenti medicamentosi SULFADIMETOSSINA 200 PREMIX.

Richiesta di sostituzione di un eccipiente con un altro equivalente e rinuncia alla confezione da 5 kg.

Titolare A.I.C.: Adisseo Filozoo S.r.l., viale del Commercio n. 28/30, Carpi (Modena).

Confezioni:

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102659012;

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102659024;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102659036.

Oggetto del provvedimento: modifica di composizione (limitatamente ad un eccipiente) e rinuncia alla confezione da 5 kg.

Si autorizza per la premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto, la sostituzione dell'eccipiente: semola di mais q.b. a 1000 g con tutolo di mais q.b. a 1000 g.

Le confezioni del medicinale veterinario prefabbricato devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante l'eccipiente.

I lotti già prodotti, con la vecchia composizione, in precedenza autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

La confezione, sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102659012, è altresì revocata su richiesta della società titolare.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10606

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ovilis Toxovax».

Estratto Provvedimento n. 107 del 3 luglio 2002

Prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica OVILIS TOXOVAX vaccino contro la toxoplasmosi degli ovini nelle confezioni:

fiala da 20 dosi - fiala da 50 dosi - A.I.C. n. 102581.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer - Olanda, rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l, con sede legale e domicilio in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: richiesta di trasferimento del sito di produzione.

È autorizzato, per il prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica in questione, il trasferimento del sito produttivo dall'officina Science Park, Cambridge (Regno Unito) all'officina Intervet De Bilt Holland, Boxmeer (Olanda).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10616

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rimadyl»

Estratto provvedimento n. 108 del 3 luglio 2002

Specialità medicinale per uso veterinario RIMADYL compresse per cani nelle confezioni: 100 compresse da 20 mg, 100 compresse da 50 mg, 10 compresse da 20 mg, 10 compresse da 50 mg, 20 compresse da 20 mg, 20 compresse da 50 mg, 50 compresse da 20 mg, 50 compresse da 50 mg, 6 compresse da 20 mg, 6 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 102191.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italiana S.p.a., con sede legale e fiscale in Borgo San Michele (Latina), S.S. n. 156 km 50, codice fiscale n. 00192900595.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo I: richiesta di autorizzazione nuove confezioni di nuova concentrazione.

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni della specialità medicinale per uso veterinario, nella nuova concentrazione 100 mg per compressa:

6 compresse da 100 mg - A.I.C. n. 102191121;

10 compresse da 100 mg - A.I.C. n. 102191133;

20 compresse da 100 mg - A.I.C. n. 102191145;

50 compresse da 100 mg - A.I.C. n. 102191158;

100 compresse da 100 mg - A.I.C. n. 102191160.

La composizione delle sopraindicate confezioni nella nuova concentrazione è la seguente:

principio attivo: Carprofen 100 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10615

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Afimastite "A"».

Estratto provvedimento n. 109 del 6 luglio 2002

Specialità medicinale per uso veterinario AFIMASTITE «A» sospensione antibiotica intramammaria per bovine in asciutta.

Confezioni 4 siringhe da 5,5 g e 24 siringhe da 5,5 g - A.I.C. n. 101043.

Titolare A.I.C.: AFI - Azienda farmaceutica italiana S.r.l. - Sumirago (Varese), via De Gasperi n. 47 - codice fiscale 00718850159.

Oggetto del provvedimento: modifica tempi di sospensione.

I tempi di attesa per la specialità medicinale indicata in oggetto sono ora aumentati a 14 mungiture pari a 7 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10617

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario

Estratto Decreto n. 165 del 10 luglio 2002

La titolarità delle specialità medicinali per uso veterinario sottoelencate fino ad ora registrata a nome della società Farmaceutici Gellini S.p.a. di Aprilia (Latina) - codice fiscale n. 01396760595:

FLUVET:

2 blister × 8 compresse - A.I.C. n. 102067030;

flacone da 10 ml per cani e gatti - A.I.C. n. 102067055;

flacone da 50 ml per cavallo sportivo - A.I.C. n. 102067067;

10 flaconi da 10 ml per cavallo sportivo - A.I.C. n. 102067079;

EXELPET SHAMPOO:

flacone da 100 ml in PVC - A.I.C. n. 103198053;

flacone da 250 ml in PVC - A.I.C. n. 103198065;

flacone da 500 ml in PVC - A.I.C. n. 103198077;

flacone da 1000 ml in PVC - A.I.C. n. 103198089;

flacone da 100 ml in PET - A.I.C. n. 103198091;

flacone da 250 ml in PET - A.I.C. n. 103198103;

flacone da 500 ml in PET - A.I.C. n. 103198115;

flacone da 1000 ml in PET - A.I.C. n. 103198127;

flacone da 100 ml in PE - A.I.C. n. 103198139;

flacone da 250 ml in PE - A.I.C. n. 103198141;

flacone da 500 ml in PE - A.I.C. n. 103198154;

flacone da 1000 ml in PE - A.I.C. n. 103198166;

FLUVICINA S.A.:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 102068020;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102068032;

GELLIPEN «S»:

flacone polvere 12 g + flacone solvente 32 ml - A.I.C. n. 102073044;

flacone polvere 6 g + flacone solvente 16 ml - A.I.C. n. 102073057;

GELLIPEN PRONTO:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 102073018;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102073020;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102073032;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 102073069;

LYSAL:

flacone polvere 1,5 g + flacone solvente 3,8 ml - A.I.C. n. 102090026;

flacone polvere 0,9 g + flacone solvente 2,28 ml - A.I.C. n. 102090038;

ISMICALCIO;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102134020;

ISMICALCIO ANTICOLLASSO:

flacone da 250 ml + flacone da 5 ml - A.I.C. n. 102134018;

NICLOVET 0,5:

16 compresse - A.I.C. n. 102094012;

NICLOVET 2:

16 compresse - A.I.C. n. 102094024;

OXALIN 200:

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103335016;

PLURISULFA:

10 buste da 5 g - A.I.C. n. 102138017;

PENTOTHAL SODIUM 1:

flacone liof. 1 g + flacone solvente 50 ml - A.I.C. n. 102098011;

PENTOTHAL SODIUM 0,5:

flacone liof. 0,5 g + solvente 20 ml - A.I.C. n. 102098023;

POZIONE ANTITIMPANICA RUMINATIVA:

flacone 450 ml - A.I.C. n. 100377011;

POZIONE ANTIACETONICA:

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 100376019;

RESPACINE 3:

flacone liof. 5 dosi + solvente 10 ml - A.I.C. n. 102104015;

flacone liof. 20 dosi + solvente 40 ml - A.I.C. n. 102104027;

STARTER DROPS:

flacone da 30 ml - A.I.C. n. 102113026;

SULFAMETAZINA 20%:

bottiglia da 1 kg - A.I.C. n. 102839014;

bottiglia da 5 kg - A.I.C. n. 102839026;

SINCRO SUIS:

flacone da 5 ml - A.I.C. n. 102109016;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102109028;

SINCRO OVIS:

flacone da 5 ml - A.I.C. n. 102110018;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102110020;

SANADERMINE:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100288012;

SIMPATEX:

flacone 20 ml - A.I.C. n. 102107012;

TROFOCORTINA VETERINARIA:

flacone liof. da 100 U.I. + solvente da 20 ml - A.I.C. n. 102146026;

OXIGEL 5%:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102097019;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102097045;

OXIGEL 10%:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102097021;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102097033;

è ora trasferita alla società: Gellini International S.r.l. - via Nettunense km 20,300 - Aprilia (Latina) - codice fiscale n. 02059910592.

Le fasi della produzione verranno eseguite così come in precedenza autorizzate, fatta salva la modifica riguardante la denominazione dell'officina di produzione (da Officina Consortile a Gellini International S.r.l.).

I medicinali veterinari suddetti restano autorizzati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Decorrenza ed efficacia del decreto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10612

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Colimicin»

Estratto provvedimento n. 117 del 22 luglio 2002

Specialità medicinale per uso veterinario COLIMICIN (colistina solfato) nelle confezioni busta da 100 g, busta da 1000 g - A.I.C. n. 100226.

Titolare A.I.C.: Gellini International S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) - via Nettunense km 20,300 - codice fiscale 02059910592.

Oggetto: richiesta aggiunta di due siti produttivi del principio attivo.

È autorizzata la produzione del principio attivo colistina solfato anche presso i seguenti due nuovi siti produttivi:

Asahi Vet Japan CO., LTD - Giappone;

Zhejiang Shenghua Biok Biology CO., LTD - Cina.

Nel contempo la ditta interessata ha chiesto di rinunciare alla produzione della sostanza attiva presso gli stabilimenti Dumex.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10613

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Porsilis RA-T»

Estratto provvedimento n. 118 del 22 luglio 2002

Prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica PORSILIS RA-T nelle confezioni flacone da 10 dosi, flacone da 25 dosi - A.I.C. n. 101921.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Intervet Italia con sede e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale 01148870155.

Oggetto: richiesta aggiunta di un sito produttivo.

È autorizzata per il prodotto medicinale in questione la produzione alternativa presso il sito Laboratorios Intervet S.A. - Salamanca - Spagna, esclusivamente per le operazioni di miscelazione degli antigeni, inflaconamento e confezionaniento del prodotto finito.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10614

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Stellamune uno»

Estratto decreto n. 166 del 15 luglio 2002

Prodotto medicinale per uso veterinario STELLAMUNE UNO, vaccino inattivato ed adiuvato contro mycoplasma hyopneumoniae dei suini.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale in Borgo San Michele (Latina) - S.S. 156 - km 50 - codice fiscale n. 06954380157.

Produttore: Pfizer Animal Health S.A. - Louvain-La-Neuve (Belgio).

Confezioni e numeri di A.I.C.:

10 flaconi da 10 dosi (20 ml) - A.I.C. n. 103530010;

10 flaconi da 50 dosi (100 ml) - A.I.C. n. 103530022;

4 flaconi da 125 dosi (250 ml) - A.I.C. n. 103530034.

Composizione: per una dose da 2 ml:

principi attivi: mycoplasma hyopneumoniae inattivato, ceppo NL 1042, tra 4.5 e 5.2 $\log_{10}$ unità (unità di misura relative Elisa per comparazione con un vaccino di riferimento);

eccipienti ed adiuvanti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini (da 3 settimane di età);

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei suini allo scopo di ridurre le lesioni polmonari, la tosse e le perdite di incremento ponderale in suini in accrescimento causate dalla infezione di mycoplasma hyopneumoniae.

Tempi di sospensione: zero giorni;

Validità: flaconi integri 18 mesi, flaconi aperti 10 ore;

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10611

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis ND broiler»

Estratto decreto R. n. 167 del 17 luglio 2002

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica NOBILIS ND BROILER, vaccino inattivato contro la pseudopeste aviare.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. - con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 200 ml - A.I.C. n. 101927010.

Composizione:

principi attivi: (per dose/pollo da 0,1 ml come misurato nel rispettivo test di potency): almeno 20 unità PD_{50} di virus della pseudopeste aviare, ceppo clone 30 dopo inattivazione. Il virus è coltivato in uova embrionate, inattivato e successivamente sospeso nella fase acquosa di un'emulsione adiuvante oleosa;

eccipienti: (per ml): così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli di un giorno di vita.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei pulcini di un giorno di vita per ridurre mortalità, segni clinici e lesioni causate dalla pseudopeste aviare (Newcastle Disease).

Tempi di sospensione: nessuno.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

02A10610

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Imuresp Rap»

Estratto decreto R. n. 168 del 17 luglio 2002

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario IMURESP RAP, vaccino vivo attenuato contro le virosi respiratorie dei bovini.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale in Latina S.S. 156, km 50 Borgo San Michele (Latina) - codice fiscale n. 06954380157.

Produttore: officina di produzione della Pfizer Animal Health S.A. di Louvain la Neuve (Belgio).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 flacone 1 dose + 1 flacone solvente - A.I.C. n. 101413058;

5 flaconi 1 dose + 5 flaconi solvente - A.I.C. n. 101413033;

1 flacone 5 dosi + 1 flacone solvente - A.I.C. n. 101413045;

1 flacone 25 dosi + 1 flacone solvente - A.I.C. n. 101413021;

12 flaconi 25 dosi + 12 flaconi solvente - A.I.C. n. 101413019.

Composizione: una dose vaccino ricostituito (2 ml) contiene: così come indicato nelle documentazione di tecnica acquisita agli atti.

Solvente: così come indicato nelle documentazione di tecnica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini.

Indicazioni terapeutiche: vaccino vivo attenuato per la profilassi nel bovino di ogni età della rinotracheite bovina e delle malattie indotte da parainfluenza tipo 3 e da adenovirus tipo 3.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni.

02A10609

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bio Marek CR/75»

Estratto decreto R. n. 170 del 22 luglio 2002

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario BIO MAREK CR/75, vaccino congelato, a virus vivi associati a cellule, contro la malattia di Marek dei polli (ceppi HVT FC-126 e CR/75).

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Chignolo Po (Pavia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: fiala da 1000 dosi - A.I.C. n. 101110017.

Composizione: ogni dose di vaccino ricostituito (0,2 ml) contiene:

principi attivi: virus della malattia di Marek, ceppo HVT-FC-126, sierotipo 3, con titolo non inferiore a 1500 PFU, virus della malattia di Marek, ceppo CR175, sierotipo 1, con titolo non inferiore a 1800 PFU;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli da carne, pollastre (da uova, da consumo e da riproduzione).

Indicazioni terapeutiche: profilassi vaccinale della malattia di Marek.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: vaccino non ricostituito 12 mesi - vaccino ricostituito 1 ora.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

02A10608

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa edilizia a responsabilità limitata «Il Castagno», in Brescia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa edilizia «Il Castagno», numero di posizione 3107/260759, con sede in Brescia, via Cipro n. 96 (costituita per rogito notaio Conti Eligio in data 9 luglio 1992, rep. 44039) che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nella condizione previste dall'art. 2544 c.c., scioglimento per atto di autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro, servizio politiche del lavoro, via Cefalonia n. 50 - Brescia, opposizione debitamente motivata e documentata alla emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A10625

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE delle attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 2 agosto 2002, visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, visto altresì il decreto ministeriale 7 febbraio 2001, esaminata la domanda e la relativa documentazione presentata, l'organismo Istituto ricerche prove analisi (CPM), via Artigiani, 62 - Bienno (Brescia) è autorizzato, a decorrere dalla data del 2 agosto 2002, ad emettere certificazione CE secondo le procedure di valutazione previste per le categorie II, III e IV di cui all'art. 9 a rilasciare l'approvazione europea dei materiali secondo le modalità e procedure previste nell'art. 11, a svolgere i compiti di cui al punto 3.1.2 dell'allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

L'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dalla data di emissione del decreto.

02A10621

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «SOFIT - Società fiduciaria italiana S.r.l.», in Montecchio Maggiore.

Con D.D. 31 luglio 2002, emanato dal Ministero delle attività produttive, la società «Sofit - Società fiduciaria italiana S.r.l.», con sede legale in Montecchio Maggiore (Vicenza) (numero di iscrizione al registro delle imprese e c.f. 02975290244) è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

02A10623

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di organismi

Con decreto ministeriale del direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 2 agosto 2002, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e le domande presentate, sono abilitati a decorrere dalla data del 2 agosto 2002 i seguenti organismi:

1) E.L.T.I. S.r.l., via A. Bargoni, 8 - Roma, è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

2) ICIM S.p.a., piazza Diaz, 2 - Milano, è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

3) IMQ S.p.a., via Quintiliano, 43 - Milano, è abilitato per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V.

Tutte le abilitazioni hanno una validità quinquennale dalla data di emissione dei decreti.

02A10622

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Proroga del termine di presentazione delle domande di finanziamento per il bando «Diffusione di frigoriferi e frigo-congelatori ad alta efficienza energetica, classe "energy+"».

Con riferimento al bando «Diffusione di frigoriferi e frigo-congelatori ad alta efficienza energetica classe "energy+"», il cui comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 5 luglio 2002, si rende noto che il termine per la presentazione delle domande, indicato nell'art. 5, primo comma, deve intendersi prorogato di ulteriori quarantacinque giorni.

02A10587

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di produzione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata «Trento».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Esaminata la domanda presentata dal consorzio tutela vini del Trentino, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata «Trento».

Visto sulla sopracitata richiesta di modifica, il parere favorevole della provincia autonoma di Trento.

Ha espresso, nella riunione del 24 e 25 luglio 2002, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta, dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate al Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI SPUMANTI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «TRENTO».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Trento» è riservata al vino spumante bianco e rosato ottenuto con il metodo della rifermentazione in bottiglia che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini spumanti a denominazione di origine controllata «Trento» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione varietale: Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot nero e/o Meunier.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve destinate alla elaborazione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata «Trento» è costituita dalle particelle fondiarie, di sicura vocazione viticola, ubicate, in provincia di Trento, nei comuni amministrativi di: Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Bleggio inferiore, Bleggio superiore, Borgo Valsugana, Brentonico, Calavino, Caldonazzo, Calliano, Carzano, Castelnuovo, Cavedine, Cembra, Cimone, Civezzano, Dorsino, Drena, Dro, Faedo, Faver, Garniga, Giovo, Grumes, Isera, Ivano Fracena, Lasino, Lavis, Levico, Lisignago, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nave S. Rocco, Nogaredo, Nomi, Novaledo, Ospedaletto, Padergnone, Pergine Valsugana, Pomarolo, Riva del Garda, Roncegno, Roverè della Luna, Rovereto, San Michele all'Adige, Scurelle, Segonzano, Spera, Spormaggiore, Stenico, Storo, Strigno, Telve, Telve di sopra, Tenna, Tenno, Terlago, Terragnolo, Ton, Trambileno, Trento, Valda, Vallarsa, Vezzano, Vigolo Vattaro, Villa Agnedo, Villa Lagarina, Volano e Zambana.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata «Trento» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino base, da cui deriva lo spumante, le specifiche caratteristiche di qualità.

L'iscrizione all'albo dei vigneti comporta il preventivo accertamento da parte del servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola della provincia autonoma di Trento, delle condizioni naturali e tecnico-colturali, nonché della vocazionalità alla specifica produzione in base anche a valutazioni di ordine tradizionale.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere atti a non modificare le caratteristiche qualitative delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura, tuttavia è ammessa l'irrigazione come pratica di soccorso.

Le operazioni di raccolta dovranno essere effettuate in maniera tale da garantire la consegna all'impianto di pressatura di uve sane ed integre.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino base per vini spumanti a denominazione di origine controllata «Trento» è stabilita, per ettaro di coltura specializzata, in 150 quintali per tutte le varietà.

Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata a detti limiti mediante diradamento dei grappoli ed un'accurata cernita delle uve purché la produzione non superi di oltre il 20% il limite massimo.

Il servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola della provincia autonoma di Trento, con proprio provvedimento, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire dei limiti massimi di produzione di uva per ettaro, inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino base per vini spumanti a denominazione di origine controllata «Trento bianco» e «Trento rosato», un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,00% vol ed alla tipologia «Trento riserva» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,00% vol.

Ai fini della vinificazione le uve base per lo spumante devono essere oggetto di specifica denuncia annuale e sui registri di cantina deve essere espressamente indicata la destinazione delle uve medesime.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione delle uve base per lo spumante, di spumantizzazione e di confezionamento devono essere effettuate esclusivamente nel territorio della provincia di Trento.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Nella elaborazione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata «Trento» devono essere osservate le operazioni relative al tradizionale metodo della rifermentazione in bottiglia con scuotimento e sboccatura.

Le operazioni di arricchimento e l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio sono consentite nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa superi detto limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre questo limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

I vini spumanti a denominazione di origine controllata «Trento» devono permanere per almeno quindici mesi sui lieviti di fermentazione.

Tale periodo decorre dalla data di imbottigliamento e comunque non prima del 1º gennaio successivo alla raccolta delle uve.

Art. 6.

I vini spumanti a denominazione di origine controllata «Trento» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere, nelle diverse tipologie, alle seguenti caratteristiche:

Bianco:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo più o meno carico;

odore: caratteristico con delicato sentore di lievito; sapore: vivace, armonico;

titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 11,50%vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;

zuccheri massimi: secondo normativa CEE.

Rosato:

spuma: fine e persistente;

colore: rosato più o meno tenue;

odore: caratteristico con delicato sentore di lievito, talvolta fruttato;

sapore: vivace, armonico, moderatamente corposo;

titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 11,50%vol;

acidità totale minima: 5,0g/l;

estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;

zuccheri massimi: secondo normativa CEE.

Riserva:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino carico dorato;

odore: caratteristico;

sapore: armonico, pieno;

titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 12,00 %vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;

zuccheri massimi: nei limiti ammessi dalla CEE per la tipologia brut.

È facoltà del Ministro delle politiche agricole e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità e l'estratto secco.

Art. 7.

I vini spumanti a denominazione di origine controllata «Trento» nelle tipologie bianco e rosato, che abbiano trascorso un periodo di almeno ventiquattro mesi di permanenza sui lieviti possono riportare l'annata di produzione delle uve.

Il vino spumante a denominazione di origine controllata «Trento», ‹bianco› ottenuto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico complessivo naturale minimo del 10% e che abbia trascorso un periodo di almeno trentasei mesi di permanenza sui lieviti può, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, fregiarsi della qualificazione «riserva»; in tal caso è obbligatorio riportare nell'etichettatura l'annata di produzione delle uve.

Per il vino spumante «Trento» rosato è ammessa, in alternativa l'indicazione rosè.

Nella designazione e presentazione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata «Trento» il riferimento alle varietà di vite che lo compongono è consentito solo su etichette complementari e comunque con caratteri di dimensioni non superiori alla metà di quelli utilizzati per l'indicazione della denominazione di origine.

Sulle stesse etichette complementari, nei tipi che non riportano l'annata di vendemmia, è obbligatorio indicare l'annata di sboccatura.

Ai vini spumanti a denominazione di origine controllata «Trento» è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Art. 8.

I vini spumanti a denominazione di origine controllata «Trento» devono essere confezionati in idonee bottiglie da spumante, con tappo in sughero a forma di fungo ancorato.

I vini spumanti a denominazione di origine controllata «Trento» possono lasciare la zona di vinificazione di cui all'art. 5 solo dopo essere stati confezionati per il consumo.

Art. 9.

Per i prodotti derivanti dalle superfici vitate iscritte all'albo dei vigneti dei vini spumanti a denominazione di origine controllata

«Trento» è consentita, in favore di altre denominazioni compatibili in base alla coincidenza territoriale e alla composizione varietale dei vigneti, la scelta vendemmiale prevista dall'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

I produttori interessati hanno facoltà di optare per le denominazioni prescelte a condizione che vengano rispettate le prescrizioni contenute nelle norme vigenti.

02A10627

Domanda di registrazione della denominazione «Borrego do Nordeste Alentejano» ai sensi dell'art. 5 del reg. (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 168 del 13 luglio 2002, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata da Natur-al-Carnes — Agrupamento de Produtores Pecuários do Norte Alentejo, SA, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto a base di carni fresche e frattaglie - classe 1.1. denominato «Borrego do Nordeste Alentejano».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali — dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi — direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore — ex divisione VI qualità, via XX Settembre n. 20, Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

02A10285

Domanda di registrazione della denominazione «Carne dos Açores» ai sensi dell'art. 5 del reg. (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 168 del 13 luglio 2002, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata dalla Federação agrícola dos Açores CRL, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto a base di carni fresche e frattaglie - classe 1.1. denominato «Carne dos Açores».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali — dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi — direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore — ex divisione VI qualità, via XX Settembre n. 20, Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

02A10286

Domanda di registrazione della denominazione «Farinheira de Estremoz e Borba» ai sensi dell'art. 5 del reg. (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 168 del 13 luglio 2002, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata da Apetal - Agrupamento de produtores de enchidos tradicionais do Alentejo, LDA, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto a base di carne - classe 1.2 denominato «Farinheira de Estremoz e Borba».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ex Divisione VI qualità, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

02A10335

Domanda di registrazione della denominazione «Carne de Porco Alentejana» ai sensi dell'art. 5 del reg. (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 168 del 13 luglio 2002, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta (D.O.P.), presentata da ACPA - Associação de Criadores de Porco Alentejano, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto a base di carni fresche e frattaglie - classe 1.1 denominato «Carne de Porco Alentejana».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ex Divisione VI Qualità, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

02A10338

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Autorizzazione alla ditta «Sarbe S.r.l.» all'imbottigliamento e al commercio dell'acqua minerale naturale «Fonte Eleonora», in loc. Tamara - Macomer.

Il direttore del servizio della prevenzione dell'assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, con determinazione n. 1205/6 del 19 luglio 2002 ha autorizzato la ditta «Sarbe S.r.l.» all'imbottigliamento e commercio dell'acqua minerale naturale «Fonte Eleonora» - loc. Tamara - Macomer (Nuoro).

02A10284

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Autorizzazione alla società «Stabia D.I. Mare S.r.l.», in Castellamare di Stabia, alla produzione e vendita in PET dell'acqua minerale «Acetosella».

Con decreto dirigenziale n. 1630/A.G.C.12 del 16 agosto 2002, la società Stabia D.I. Mare S.r.l., con sede in Castellammare di Stabia alla via Regina Margherita n. 71, codice fiscale 03961251216, è stata autorizzata alla produzione nello stabilimento industriale sito in Castellammare di Stabia - via Brin n. 51/61, e alla vendita dell'acqua minerale «Acetosella».

L'imbottigliamento avverrà in contenitori PET della capacità di 1,5 litri.

02A10603

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

Marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che la sotto indicata impresa conserva la propria iscrizione al registro degli assegnatari dei marchi di identificazione e la titolarità del marchio, a seguito di annullamento del provvedimento di decadenza, avendo la stessa fornito la prova dell'avvenuto pagamento del diritto di rinnovo per l'anno 2001.

Ragione sociale: Antonini Cristina; sede: Roma; marchio: 1166.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sotto elencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività. Si è proceduto dunque al ritiro del marchio ed alla cancellazione dal Registro degli assegnatari.

Marchio	Ragione sociale	Sede
342 RM	Guccione Giorgio	Roma
522 RM	Fabris Fiammetta	Roma
572 RM	Melillo Romano	Roma
582 RM	La Cupola s.n.c. di Rossella Di Gianfrancesco e Marcello Di Gianfrancesco	Roma
966 RM	Preponis Konstadinos	Roma
1025 RM	Ferroni Claudio	Frascati
1080 RM	Biagini Andrea	Pomezia
1205 RM	Mazzeo Danilo	Roma

02A10604-02A10244

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651196/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITARIA E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINNESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662173
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6798716	6790331
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

		Euro
Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	- annuale	**271,00**
	- semestrale	**154,00**
Tipo A1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
	- annuale	**222,00**
	- semestrale	**123,00**
Tipo A2 -	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
	- annuale	**61,00**
	- semestrale	**36,00**
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	**57,00**
	- semestrale	**37,00**
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	**145,00**
	- semestrale	**80,00**
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	**56,00**
	- semestrale	**35,00**
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	**142,00**
	- semestrale	**77,00**
Tipo F -	*Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
	- annuale	**586,00**
	- semestrale	**316,00**
Tipo F1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
	- annuale	**524,00**
	- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035